



Regione Toscana

Seduta n. 282/PS/VAS del 27.06.2024
Determinazione n. 8/AC/2024

NURV
(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

Autorità competente per la VAS

PIANO FORESTALE REGIONALE

Fase Preliminare di VAS

Proponente: Direzione Agricoltura e sviluppo rurale - Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici

Autorità procedente: Consiglio Regionale della Toscana

Autorità Competente: Nucleo Unificato regionale di valutazione e verifica - NURV della Regione Toscana

Contributo di fase preliminare di VAS

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 478/2021 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137/2021, a seguito del procedimento semplificato previsto dall'art. 10 del Regolamento interno, in qualità di autorità competente per la VAS;

visti

- il D.Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte seconda relativa alle “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”;
- il D.Lgs. 34/2018 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” – Tuff;
- la L.R.10/2010 recante “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” come successivamente modificata ed integrata;
- la L.R.39/2000 “Legge Forestale della Toscana”;
- la L.R.65/2014 “Norme per il Governo del Territorio”;

premesse che

Il Piano Regionale Forestale (di seguito anche PFR o Piano) è previsto dall'art 4 della L.R.39/2000 e persegue, in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2021, gli obiettivi previsti dalla Strategia Forestale Nazionale redatta ai sensi del “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” – Tuff. Il PFR, la cui durata è quinquennale, si pone in continuità con la Sezione Forestale del Piano Regionale Agricolo Forestale (di seguito PRAF) 2012-2015 (approvato con delibera del Consiglio regionale 24 gennaio 2012, n. 3 e tuttora vigente per gli aspetti forestali);

il PFR della Toscana costituisce atto di governo del territorio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 65/2014, non avendo contenuti localizzativi rientra tra i piani a cui non si applica l'art. 17 della medesima legge;

il PFR della Toscana rientra nel campo di applicazione della VAS ai sensi dell'art. 6 co.2 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.5 co. 2 della L.R.10/2010 in quanto costituisce quadro di riferimento per opere e interventi rientranti nel campo di applicazione della VIA ed è soggetto alla procedura di valutazione di incidenza ambientale;

il Proponente con nota prot. 0267486 del 13/05/2024 ha comunicato al Presidente del NURV e ai soggetti competenti in materia ambientale l'avvio delle consultazioni ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 23 della L.R.10/2010 inviando contestualmente il Documento Preliminare di VAS. Il termine per la conclusione delle consultazioni è stato fissato il 13/06/2024;

il Presidente del NURV con nota prot. 0270092 del 14/05/2024 ha avviato il procedimento semplificato, previsto dall'art.10 del Regolamento interno, mettendo a disposizione dei componenti del NURV la documentazione e chiedendo osservazioni e contributi entro il giorno 21/06/2024 nonché fissando per il 26/06/2024 il deposito in area riservata della proposta di determina per la condivisione e il 27/06/2024 quale data di approvazione;

sono pervenute le seguenti osservazioni/contributi dagli Soggetti Competenti in materia Ambientale (di seguito SCA) e dai componenti del NURV:

1. Parco Nazionale Arcipelago Toscano - Prot. 0293621 del 27/05/2024;
2. Comune di Pisa Direzione 08 Ambiente- Demanio Marittimo- Golena Attività Produttive- Servizi Demografici- Partecipazione Ufficio Ambiente – Prot. 0323820 del 07/06/2024;
3. Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio - Prot. 0329614 del 11/06/2024;
4. Regione Liguria DG di Area Sviluppo e Tutela del Territorio Infrastrutture e Trasporti. DG Protezione Civile e Difesa del Suolo UO Assetto del Territorio - Prot. 0334745 del 13/06/2024;
5. Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali - Prot. 0337907 del 14/06/2024;
6. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale - Prot. 0337639 del 14/06/2024;
7. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato - Prot. 0338356 del 14/06/2024;
8. Azienda USL Toscana Nord Ovest - Prot. 0340042 del 17/06/2024
9. Settore VIA – Prot. 0344160 del 18/06/2024;
10. Settore Transizione Ecologica - Prot. 0349614 del 20/06/2024;
11. nota Settore VAS VincA - mail del 21/06/2024 (in relazione al procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale);
12. ARPAT DIREZIONE TECNICA - Settore VIA/VAS - Prot. 0354950 del 25/06/2024;

13. Comune di Piombino - Settore Politiche Ambientali e Demanio - Prot. 0346557 del 19/06/2024;

non sono pervenuti contributi dai seguenti componenti del NURV:

1. Settore Programmazione e finanza locale;
2. Settore Tutela della natura e del mare;
3. Settore economia circolare e qualità dell'aria;
4. Settore Tutela acqua e costa;
5. Settore Sistema informativo e Pianificazione del territorio;
6. Settore Prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
7. Settore Bonifiche e siti orfani PNRR/Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia;

esaminati

- i documenti trasmessi dal Proponente:

- Documento Preliminare di VAS ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 23 della L.R.10/2010;

- le osservazioni e i contributi pervenuti dai SCA e dai componenti del NURV che risultano essere agli atti d'ufficio del NURV e che sono stati considerati nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla redazione del presente parere per gli aspetti pertinenti alle considerazioni ambientali e paesaggistiche, e che sono brevemente sintetizzati nella tabella seguente:

N.	Soggetto	Osservazione
1	Parco Nazionale Arcipelago Toscano	Il Parco non ha osservazioni di merito da presentare.
2	Comune di Pisa	Il Comune di Pisa ha trasmesso il contributo dell'Ufficio Pianificazione Area Vasta e Paesaggio che riferisce quanto segue: • La quasi totalità del patrimonio boschivo presente nel Comune di Pisa ricade all'interno del Parco Regionale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli cui è demandata la programmazione e gestione degli aspetti forestali attraverso il Piano Integrato del Parco ed i suoi strumenti attuativi, così come previsto dalla Legge Regionale 30/2015 e dalla Legge Forestale regionale n. 39/2000. Si segnala che lo stesso Piano risulta in fase propedeutica all'adozione da parte della Regione Toscana. • Il comune di Pisa è dotato di Piano Strutturale Intercomunale (PSI), approvato con D.C.C. n. 30 del 28/03/2023 a seguito di espletamento della procedura di VAS, divenendo efficace a ad esito positivo della Conferenza Paesaggistica con successiva pubblicazione sul BURT (21 giugno 2023). • Lo stesso PSI ha assunto quale obiettivo specifico riferito alla sostenibilità ambientale la definizione di <i>"politiche coordinate e condivise per la salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche con particolare riferimento a quelle espresse dai Parchi e dalle altre aree di valore ambientale"</i> ed ha incluso comunque tra le risorse patrimoniali riferite alla struttura ecosistemica e ambientale le <i>"Pinete e le altre formazioni costiere: boschi di pino e boschi planiziali"</i> definendo una specifica disciplina di tutela. • Con specifico riferimento agli aspetti legati alla tutela e gestione del patrimonio paesaggistico legato alle formazioni boschive e forestali, il PSI ha assunto la rappresentazione, ancorché di valore ricognitivo, della categoria g) di cui al comma 1 del D.Lgs. 42/2004 rimandando al successivo POC la ricognizione puntuale della stessa; • In coerenza con quanto sopra indicato il Comune di Pisa ha rilasciato specifiche autorizzazioni paesaggistiche in relazione al <i>Piano di Gestione del complesso forestale "Tenuta di Tombolo"</i> (A.P. n.295 del 17/11/2023) e <i>Piano specifico di prevenzione-AIB Litorale Pisano</i> (A.P. n. 225 del 24/08/2023); • Con D.C.C. n. 59 del 13/11/2023 è stato avviato il procedimento per la formazione del Piano Operativo Comunale (POC), con contestuale avvio della procedura di VAS. Nell'ambito di tale procedura è stato predisposto il Documento Preliminare di VAS ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/2010. Nello stesso lo stato della componente ambientale "Biodiversità e Natura" è stata trattata i ai paragrafi 4.2 – Stato dell'ambiente: analisi di contesto ambientale "scenario zero"; mentre al paragrafo. 4.4 - <i>Obiettivi di sostenibilità ambientale</i> – per le componenti BIODIVERSITA' E NATURA il Piano Operativo ha fissato i seguenti obiettivi • D1. <i>Tutela delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 e delle Aree Naturali Protette di Interesse Locale;</i> • D2. <i>Tutela della biodiversità, recupero e conservazione degli ecosistemi e della rete ecologica territoriale.</i> Per quanto sopra esposto ed in riferimento a quanto di competenza, si evidenzia quanto segue: - gli obiettivi dichiarati nel documento di avvio del procedimento per la redazione del "Piano Forestale Regionale (PFR)", non risultano in contrasto con quanto già contenuto negli strumenti di pianificazione territoriale del Comune; - gli stessi obiettivi costituiranno riferimento per l'elaborazione del successivo Rapporto Ambientale del POC, anche in relazione agli aspetti legati alla Valutazione di Incidenza Ecologica; - i contenuti dello stesso Piano Regionale, una volta approvato, verranno considerati nell'ambito della redazione

		dello strumento operativo comunale.
3	Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio	Il Settore regionale richiama: - l'accordo sottoscritto il 17 maggio 2018 tra MIC (DGR n.445 del 2018) e Regione Toscana in merito alle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione, di cui riporta un estratto: <i>"... Con riferimento agli atti di pianificazione degli Enti gestori delle aree naturali protette ed ai piani e programmi di settore, di cui all'art. 11 della L.R. n. 65/2014, che rientrano nella nozione di atti di governo del territorio assieme agli strumenti della pianificazione territoriale ed agli strumenti della pianificazione urbanistica, di cui all'art. 10 della legge regionale toscana, l'Amministrazione procedente nella formazione di tali atti dovrà dare conto, in maniera adeguata ed in forma espressa, nelle diverse fasi del procedimento, che l'atto risulta conforme alle previsioni del PIT-PPR; ..."</i>. - il Documento preliminare VAS, al paragrafo 4.4.1.1 - Elementi per la verifica di conformità al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR) – in cui si legge: <i>"Il Piano Forestale Regionale (PFR) riveste una duplice natura configurandosi al tempo stesso quale strumento di pianificazione territoriale e quale strumento di programmazione: da un lato esso è parte del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano (PIT-PPR), approvato con D.C.R. n.37 del 27 marzo 2015, di cui all'articolo 88 della L.R. n. 65/2014 (Norme per il governo del territorio), dall'altro esso è definito quale piano settoriale che dà attuazione alle priorità della Strategia Forestale Nazionale e al Programma regionale di sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 2023. Nell'ambito del Rapporto ambientale sarà quindi condotta una valutazione della conformazione del PFR al PIT-PPR secondo i contenuti dell'Allegato G "Linee-guida per la conformazione al PIT-PPR di piani di settore regionali" alla Decisione n.52 del 15/09/2020. La valutazione prevederà il confronto degli obiettivi del PFR con gli obiettivi del PIT-PPR, con le sue direttive e con gli indirizzi per le politiche. Infatti, il PFR costituisce un piano con natura tematica la cui disciplina agisce indifferentemente, per il tema di settore in oggetto (pianificazione forestale, ndr), su tutto il territorio regionale senza riferimenti alla sua articolazione geografica e secondo l'Allegato G "Linee-guida per la conformazione al PIT-PPR di piani di settore regionali" alla la Decisione n.52 del 15/09/2020 ricade nella "Tipologia A" così descritta: "Tipologia A: piani regionali per i quali è prevista l'approvazione con le procedure di cui alla L.R. n. 65/2014 anche se privi di contenuti localizzativi (cfr. art. 5 comma 2 Regolamento regionale 15/R/2019). Si tratta di una tipologia riconducibile ai piani di cui al percorso 2." Sempre in linea il sopra citato riferimento, le sezioni della Disciplina del PIT-PPR rispetto alle quali deve essere esplicitata la conformazione sono:</i> - Disciplina del PIT- PPR. Norme sulle 4 invarianti rivolte alla Pianificazione regionale (Disciplina di Piano, Titolo 2, Capo II, articoli da 7 a 12)." <u>Il Settore regionale evidenzia che, contrariamente a quanto riportato nel testo sopra richiamato, il Piano Forestale Regionale non è parte del PIT-PPR.</u>
4	Regione Liguria	La Regione Liguria ricorda che: • con DPCM 01/12/2022 è stato approvato il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, che è subentrato, dalla data di entrata in vigore del DPCM stesso, ai Piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) relativi al rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorità di bacino di cui alla legge 183 del 1989. • con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 39 del 28/03/2024 dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale è stato adottato il "Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica" (PAI dissesti) Quindi, per la parte del bacino del Magra-Vara ricadente all'interno di Regione Toscana interessato dal PFR, essendo giunto a scadenza in data 31/12/2023 l'Accordo tra Regione Liguria e Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, indica che non può più esprimersi in nome e per conto dell'AdB
5	Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali	Il Settore regionale non ha osservazioni di merito da presentare.
6	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	L'AdB: - rileva che i temi della difesa del suolo e della gestione delle risorse idriche sono prioritari nel PFR, e che il Piano evidenzia il preminente interesse pubblico che tutti i boschi rivestono, auspicando interventi e azioni "volti a tutelare, migliorare, salvaguardare e ampliare i boschi e il restante territorio della Toscana ed a garantirne la funzione sociale, ambientale, di contrasto al cambiamento climatico e di prevenzione e riduzione dei danni che da esso possono derivare"; - prende atto che nel paragrafo 4 "Rapporto con altri piani e programmi e obiettivi di protezione ambientale" vengono citati anche i Piani di bacino distrettuali (PGRA, PGA e PAI Dissesti), illustrandone elementi generali di coerenza con il Piano in oggetto, e rimandando l'approfondimento dell'analisi di coerenza esterna al Rapporto Ambientale; - precisa, ad integrazione di quanto illustrato nel DP, che il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti) è stato definitivamente adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024. Con riferimento alla coerenza tra gli obiettivi generali del PFR con quelli dei vigenti Piani di Bacino distrettuali, ADB precisa in particolare che: - il PGRA inserisce, tra le misure di "protezione" che agiscono sulla probabilità di accadimento dell'evento alluvionale, anche la misura denominata "Sistemazioni idraulico forestali, compresi gli interventi di regimazione e sistemazione dei versanti" (Autorità responsabili individuate: Regione Toscana e Consorzio di Bonifica), misura proposta per tutto il territorio distrettuale con priorità "molto elevata". - il PAI Dissesti, all'art. 16 della disciplina normativa (Dinamica evolutiva del rilievo, produzione di sedimenti, dinamica fluviale e trasporto solido), stabilisce che: <u>"L'Autorità di bacino distrettuale, ai sensi dell'art.65, comma 3, lett. f) del D.Lgs. n. 152/06, in coerenza con</u>

		quanto previsto dalla disciplina di PGRA e PGA, individua nell'assetto idraulico-forestale dei versanti finalità prioritarie di conservazione del suolo e tutela dell'ambiente al fine di coniugare la prevenzione del rischio da dissesti di natura geomorfologica con la salvaguardia delle condizioni di naturalità del rilievo, con la tutela del paesaggio, dell'ambiente e degli ecosistemi fluviali, sono da incentivare le azioni di uso del suolo tese a favorire: • l'equilibrio naturale della dinamica erosiva dei versanti e del reticolo idrografico; • le attività agro-silvo-pastorali e di sistemazione e/o manutenzione idraulico-forestale che determinano la conservazione e il miglioramento del patrimonio ambientale; • l'adattamento basato sui servizi ecosistemici che possa offrire molteplici vantaggi in termini di biodiversità, ecosistemi, adattamento ai cambiamenti climatici, mitigazione dei cambiamenti climatici, qualità dell'aria e del suolo e benessere sociale, tale da poter competere con le soluzioni basate su infrastrutture "grigie". - il PGA, all'art. 16 degli Indirizzi di Piano per le zone ripariali dei corpi idrici prevede che "Gli interventi e le azioni previste nelle zone ripariali dei corpi idrici fluviali sono progettati e attuati in modo da garantire, laddove possibile, la conservazione delle fasce di vegetazione riparia esistenti in termini di estensione, continuità, larghezza o struttura, oppure, nei casi in cui l'obiettivo di stato ecologico del corpo idrico non sia raggiunto, il loro miglioramento. Qualora ciò non sia possibile, si potranno prevedere interventi di ripristino della fascia di vegetazione riparia in altri tratti idonei rispetto a quello interessato dall'intervento... Nelle zone ripariali dei corpi idrici naturali o di quelli fortemente modificati, l'ADAS promuove d'intesa con l'Autorità idraulica, accordi con gli altri enti competenti, al fine di individuare specifici tratti a "zero manutenzione" sui quali sospendere o limitare, a livello sperimentale, le azioni di taglio e manutenzione della vegetazione, in modo da favorire anche temporaneamente lo sviluppo di modelli di dispersione della vegetazione..."
7	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato	La SABAP esaminato il Documento Preliminare VAS, considerato che gli obiettivi strategici, strumenti e misure oltre agli strumenti attuativi del Piano possono determinare significativi effetti, sia positivi che negativi, nei confronti del patrimonio culturale, inteso come insieme dei beni culturali e paesaggistici, e che tali effetti possono assumere carattere di particolare rilevanza stante l'eccezionale valore di tale patrimonio, sia in termini qualitativi che quantitativi, e la sua diffusione ed estensione sull'intero territorio regionale; atteso che le valutazioni e le osservazioni di seguito esposte sono commisurate alla scala, al livello di approfondimento e alla natura introduttiva dei temi e delle analisi del RPA ad oggi elaborato; <u>chiede</u> che nel successivo Rapporto Ambientale siano esplicitate, qualora già disponibili, le prime ipotesi localizzative e vengano fornite maggiori informazioni circa le azioni operative previste, corredate da dati e analisi almeno di tipo qualitativo, se non anche di tipo quantitativo, riservandosi, in assenza di tali elementi, l'espressione di ulteriori valutazioni nelle successive fasi procedurali e nei successivi sviluppi progettuali; verificato inoltre che nel Documento Preliminare VAS non risultano trattate, se non con sintetiche citazioni normative, le componenti riferite ai beni culturali e ai beni paesaggistici tutelati rispettivamente ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. Codice dei beni culturali e del paesaggio presenti sul territorio; <u>chiede</u> che nel successivo Rapporto Ambientale e nei relativi elaborati del Piano in oggetto siano approfonditi gli effetti indotti dalle azioni e dalle previsioni correlate all'Obiettivo 1 – Miglioramento della competitività del sistema forestale mediante un uso più efficiente delle risorse forestali, l'ammodernamento, l'innovazione e le politiche per le filiere e le infrastrutture, in quanto l'implementazione e il potenziamento delle reti infrastrutturali possono incidere in maniera rilevante e potenzialmente negativa sul patrimonio culturale. I medesimi approfondimenti dovranno essere condotti in ordine alle azioni e alle previsioni correlate all'Obiettivo 2 - Diffondere la Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e il ruolo multifunzionale delle foreste, valorizzando la gestione attiva del territorio rurale e la tutela e miglioramento della biodiversità forestale, con particolare riferimento all'uso di fonti energetiche alternative a quelle tradizionali" citato all'interno dell'obiettivo e in merito alle azioni e alle previsioni connesse all'Obiettivo 3 - Valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale (PAFR) e attivazione degli interventi pubblici forestali, con particolare riferimento agli interventi tesi a "favorire gli investimenti che mirano ad incrementare la fruizione delle foreste pubbliche da parte dei cittadini, intesa come turismo escursionistico, naturalistico e didattico" e al "particolare impegno per creare nei complessi forestali regionali le condizioni più idonee per favorire le iniziative di soggetti privati in campo agricolo, forestale, sociale e turistico". Nel caso il piano preveda la realizzazione di nuove infrastrutture o di opere di rilevante impegno territoriale, o modifiche di quelle esistenti, dovranno essere compiutamente analizzati, alla scala di piano, gli effetti diretti e indiretti sui beni culturali e paesaggistici. In particolare si evidenzia che sono sottoposte alle misure della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio non solo le opere e/o i manufatti oggetto di un provvedimento espresso di tutela, ma anche le cose risalenti ad oltre settanta anni e appartenenti ai soggetti indicati nell'art. 10, co. 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ovvero appartenenti a soggetti pubblici (o a persone giuridiche private senza fine di lucro). Esse sono infatti assoggettate a tutela ope legis fino alla verifica dell'interesse culturale in base al combinato degli artt. 10 co. 1 e 12 co.1 del medesimo Codice. Pertanto si segnala la necessità di un'elaborazione del quadro conoscitivo e degli elaborati di piano che tengano in debito conto la presenza diffusa di tale patrimonio, attraverso una sua ricognizione capillare ed una descrizione puntuale. <u>Infine sottolinea</u> che tutti i boschi e le foreste ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. g), così come definiti all'interno della normativa nazionale e regionale vigente e dell'Elaborato 7B del PIT-PPR sono beni paesaggistici tutelati e sottoposti alla disciplina dettata dalla Parte III del D.Lgs. 42/2004 e di quella del PIT-PPR; e pertanto evidenzia che nel Rapporto Ambientale dovranno essere inseriti ed implementati i seguenti temi: - descrizione puntuale delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dagli effetti conseguenti all'applicazione del Piano, con esplicito riferimento ai beni culturali e ai beni paesaggistici investiti, anche potenzialmente, dagli effetti del Piano; - verifica approfondita della conformità e coerenza del Piano rispetto agli obiettivi, direttive e prescrizioni del PIT-PPR della Regione Toscana (con puntuale riferimento alle Schede d'Ambito e relative invarianti strutturali, Schede di vincolo e Disciplina delle aree tutelate per legge), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015, anche in funzione della valutazione del Piano medesimo che dovrà avvenire in sede di conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di PIT-PPR e norme correlate, prima dell'approvazione definitiva, - verifica della conformità e della coerenza del Piano rispetto alle speciali discipline dettate all'interno degli

		strumenti di pianificazione ed urbanistici di rango sovracomunale, intercomunale e comunale conformati o adeguati al PIT-PPR; - misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più efficace possibile gli eventuali impatti negativi significativi conseguenti all'attuazione del Piano; - esplicitazione delle ragioni che hanno motivato le scelte, sia per quanto riguarda la sostenibilità paesaggistica e sia in relazione alla compatibilità del Piano rispetto ai beni culturali interessati e disamina critica, condotta con adeguato livello di approfondimento, delle eventuali alternative; - analisi degli effetti cumulativi indotti dall'attuazione del piano in valutazione in rapporto agli altri piani operanti sul territorio; - descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano, con definizione degli indicatori qualitativi e quantitativi e delle metodologie di verifica pertinenti ai caratteri intrinseci del patrimonio culturale.
8	Azienda Toscana Ovest	USL Nord L'Azienda esprime quanto segue: 1 Per quanto riguarda agli obiettivi del PFR, e dell'integrazione ed interazione del medesimo con gli altri Piani/Programmi Regionali, se ne condividono gli obiettivi e le finalità; 2 In particolare, si rileva il valore diretto ed indiretto della gestione del patrimonio forestale regionale, per la salute della popolazione, in merito a: - La prevenzione del rischio incendio; - La prevenzione dell'erosione e consumo di suolo; - Il mantenimento delle aree naturali protette; - La riduzione delle emissioni climateranti; - Il mantenimento e recupero dell'equilibrio idraulico e idrogeologico - Il mantenimento della biodiversità genetica; Tali elementi concorrono alla visione della salute pubblica strettamente legata alla salute animale ed ambientale, che si traduce nell'approccio "One Health" promossa dalla OMS e dalla sanità nazionale. Di fatto, un patrimonio forestale non opportunamente gestito, porta a conseguenze igienico-sanitarie anche rilevanti con impatti sulla salute pubblica che variano dall'aumento di patologie infettive da vettori come effetti diretti, sino ad eventi di natura accidentale come frane ed incendi come effetti indiretti. <u>Pertanto, si ritiene opportuno che le iniziative del PFR, siano caratterizzate e valorizzate anche per gli aspetti igienico-sanitari, con la possibilità di inserire specifici indicatori.</u>
9	Settore VIA	Rileva che, nell'ambito degli interventi previsti dai tre obiettivi descritti, sono contenute azioni quali: la protezione e il potenziamento del patrimonio forestale regionale (anche attraverso il mantenimento della biodiversità genetica, il sostegno alle produzioni vivaistiche e la diffusione di una selvicoltura sostenibile), l'utilizzo delle tecniche dell'ingegneria naturalistica per le sistemazioni idraulico forestali (funzionali anche alla prevenzione del rischio idrogeologico e utili per il ripristino di aree dissestate), l'utilizzo di fonti energetiche alternative a quelle tradizionali con l'impiego di biomasse (scarti vegetali) come combustibile. Pertanto, <u>in relazione alla applicabilità della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale</u> di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ed alla L.R.10/2010 alle attività contenute nel DP, evidenzia che tra le attività ricomprese nell'Allegato IV (interventi soggetti alla valutazione di competenza regionale) sono contenuti i <u>seguenti interventi, potenzialmente afferenti alle previsioni del DP in esame:</u> - punto 1 "Agricoltura" lett. b) <i>"iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari";</i> - punto 2 "Industria energetica ed estrattiva" lett. b) <i>"impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW";</i> - punto 7 "Progetti di infrastrutture" lett. o) <i>"opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;"</i> Ricorda inoltre che, nel caso di progetti relativi ad opere od interventi di nuova realizzazione compresi nell'Allegato IV, che ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette o di Siti della Rete Natura 2000 (art. 6 comma 7 del D.Lgs. 152/2006), è necessario attivare il procedimento finalizzato al rilascio, ex art. 27 bis D.Lgs. 152/2006, del provvedimento autorizzatorio unico. <u>In riferimento a quanto sopra riportato si ritiene opportuno che, nel prosieguo del procedimento, siano fornite informazioni più dettagliate circa la tipologia e l'entità delle misure che il Piano Forestale Regionale intende adottare in relazione alle esigenze di tutela del patrimonio e della biodiversità forestale e per far fronte alla necessità di valorizzare (sotto numerosi aspetti) il patrimonio agricolo forestale regionale, al fine di poter valutare se gli interventi previsti ricadono effettivamente nell'ambito di applicazione della normativa di VIA.</u>
10	Settore Transizione Ecologica	Il Settore regionale comunica che, per quanto di competenza relativamente alla Programmazione in materia di transizione energetica, promozione delle energie rinnovabili e efficientamento energetico non ha contribuito istruttori da proporre considerato anche il livello progettuale dei Documenti in esame.
11	Settore VAS e VINCA (in relazione al procedimento di Valutazione Incidenza Ambientale)	Vengono di seguito richiamati aspetti conoscitivi specifici legati ai Siti della Rete Natura 2000 , nonché agli altri elementi di interesse per la biodiversità regionale, di cui al Capo III del Titolo III della L.R.30/2015 (habitat e specie di cui agli artt. 79, 80, 81, 82 e " aree di collegamento ecologico funzionale " di cui agli artt. 5, 7 e 75, commi 1 e 2 della medesima legge regionale, così come individuate nella "Carta della rete ecologica" del PIT con valenza di Piano Paesaggistico Regionale in relazione alla Invariante II " I caratteri ecosistemici del paesaggio "), in quanto funzionali all'integrità della Rete Natura 2000 regionale. Vengono inoltre di seguito forniti elementi specifici legati alle Riserve Naturali regionali e ai Parchi provinciali , in riferimento alla coerenza con gli strumenti di gestione delle aree protette (regolamenti ed eventuali piani di gestione) e con il PIT/PPR (in particolare Allegato 8b). 1) ANPIL e Parchi provinciali - segnalazione Nel documento preliminare a pag. 102 (pag. 38 del Documento di avvio) le ANPIL sono indicate in cartografia tra le "aree protette regionali"; <u>si fa presente che l'istituto delle ANPIL non è più riconosciuto dalla L.R.30/2015 che prevede la loro trasformazione in altre tipologie di Aree protette o in Siti Natura 2000 o la loro cancellazione,</u>

in seguito alla verifica circa la loro ascrivibilità, ai sensi dell'art. 113, ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6 della suddetta legge regionale. Tuttavia, ai sensi del comma 4, fino all'approvazione degli atti che concludono i procedimenti di verifica avviati, restano ferme le ANPIL istituite ai sensi della L.R. 49/1995, alle quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa L.R. 49/1995. Decorso tale termine senza che sia stata promossa la procedura di verifica, le aree interessate possono ricevere tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.

Nel territorio regionale è ricompreso il parco inter-provinciale Montioni (Province di Grosseto e Livorno). Analogamente a quanto detto per le ANPIL anche l'istituto dei parchi provinciali non è più riconosciuto dalla L.R. 30/2015 che prevede la loro trasformazione in altre tipologie di aree protette o in Siti Natura 2000 o la loro cancellazione, a seguito della verifica, di cui all'art. 113 comma 4 della suddetta legge regionale, circa la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6 della suddetta legge regionale. Tuttavia, ai sensi del comma 4, fino all'approvazione degli atti che concludono i procedimenti di verifica avviati, restano fermi i parchi provinciali istituiti ai sensi della L.R. 49/1995, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa L.R. 49/1995. Decorso tale termine senza che sia stata promossa la procedura di verifica, le aree interessate possono ricevere tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.

2) Osservazioni riguardo il quadro conoscitivo per la componente "Biodiversità, ecosistemi e reti ecologiche"

2.a) Rete Natura 2000

Ai sensi dell'art. 87 della L.R. 30/2015 "Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997, istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, apposito studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo".

Fermo restando che i contenuti e il livello di dettaglio con cui verrà svolta la Valutazione di Incidenza devono corrispondere al livello territoriale degli strumenti di programmazione o di pianificazione oggetto di valutazione ambientale, la DGR 13/2023 evidenzia che, lo "Screening di incidenza", rappresentando una forma di semplificazione attraverso una procedura speditiva, non permette una valutazione esaustiva e approfondita del Piano. Necessariamente la procedura che si rende necessaria intraprendere è quella di "Valutazione Appropriata", che conterrà una relazione descrittiva, dettagliata ed esaustiva, degli obiettivi e delle azioni del piano, che deve tener conto degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione e del Piano di Gestione (quando presente) dei Siti Natura 2000 interessati, per rendere quanto proposto coerente e conforme con gli strumenti di gestione dei Siti.

Si sottolinea che sono soggetti a Valutazione di incidenza gli atti riguardanti anche ambiti esterni ai Siti Natura 2000, ma suscettibili di produrre effetti sugli stessi. L'art. 73 ter della L.R.10/2010 precisa inoltre che tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dall'art. 87 della L.R.30/2015.

2.b) Elementi di interesse necessari all'integrità e alla funzionalità della rete natura 2000 regionale

Aree di collegamento ecologico e funzionale

Ai sensi dell'art. 75 della L.R. 30/2015, le "aree di collegamento ecologico funzionale" e gli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana, sono individuati e disciplinati dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio riconosciuti dalla L.R.65/2014, nel rispetto delle previsioni del PIT/PPR che ne definisce gli indirizzi per l'individuazione, la ricostituzione e la tutela al fine di assicurare i livelli ottimali della permeabilità ecologica del territorio regionale. Le "aree di collegamento ecologico funzionale" e gli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana, inoltre, sono finalizzati a garantire la continuità fisico-territoriale ed ecologico-funzionale fra gli ambienti naturali e la connettività tra popolazioni di specie animali e vegetali. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/2015, esse assicurano la coerenza del sistema regionale della biodiversità e del sistema regionale delle aree protette e, in un'ottica di reciproca funzionalità, concorrono a garantire la conservazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale.

Tutela di habitat e specie, alberi monumentali e geositi

Il PFR dovrebbe riconoscere nel quadro conoscitivo anche i seguenti elementi del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, di cui all'art. 1 della L.R. 30/2015, per il quale la legge regionale medesima riconosce "il valore per le generazioni presenti e future e di cui devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza":

- specie di flora e di fauna e habitat naturali e seminaturali di cui di cui al Capo III del Titolo III della L.R. 30/2015; questi elementi costituiscono riferimento per strumenti urbanistici, piani e progetti e conseguentemente devono essere oggetto di considerazione nelle valutazioni ambientali, in attuazione specifica delle tutele previste dagli art. 79 ("Forme di tutela della fauna"), art. 80 ("Forme di tutela della flora"), art. 81 ("Disciplina degli habitat di cui all'allegato A del D.P.R. 357/1997"), art.82 ("Disciplina degli habitat non ricompresi nell'allegato A del D.P.R. 357/1997");

La tutela di questi elementi, per il loro fondamentale contributo alla funzionalità degli ecosistemi è, infatti, necessaria a mantenere la funzionalità ecologica degli ecosistemi all'interno dei siti della Rete Natura 2000 e quindi l'integrità dei singoli siti e della rete stessa.

2.c) Riserve Naturali regionali

La L.R.30/2015, all'articolo 48 ("Prescrizioni per le riserve naturali regionali"), detta le seguenti prescrizioni da applicare ai territori interni alle Riserve Naturali:

- comma 1.: "Nelle riserve naturali regionali, fatte salve le deroghe previste dal regolamento di cui all'articolo 49, sono vietate:
 - a) le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'articolo 17, comma 2, della L. 394/1991 ;
 - b) l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e discariche."
- comma 2.: "E' vietata, altre sì, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione

	della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabile al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento di cui all'articolo 49.” - comma 3.: “Nelle aree e delle riserve naturali regionali sono ammessi: a) i mutamenti di destinazione d'uso non contrastanti con le finalità della riserve medesime; b) le utilizzazioni produttive tradizionali coerenti con le finalità delle riserve, nonché quelle ecocompatibili; c) gli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della l. 394/1991 .” - comma 3 bis.: “Nelle riserve regionali si applicano altresì i divieti di cui all'articolo 11, comma 3, della L. 394/1991, salvo quanto disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 49.” Ai sensi dell'articolo 49 “Regolamento della riserva naturale regionale”, il Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite all'interno delle Riserve Naturali e delle Aree Contigue per quanto riguarda le materie di cui all'articolo 32, comma 1 della L. 394/91; l'art. 49, al comma 8, in particolare, stabilisce che: - comma 8.: “Il regolamento detta prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la riserva e per la pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni.” Ai sensi dell'articolo 52 “Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali”, infine, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, all'interno delle Riserve Naturali è subordinata al preventivo nulla osta della struttura regionale competente. Contestualmente al nulla osta, sono rilasciate anche le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della L.R. 39/2000. 3) Riferimenti per l'implementazione dell'analisi di coerenza esterna Al fine di acquisire tutti gli elementi utili alla definizione del quadro conoscitivo anche per quanto riguarda l'analisi della coerenza esterna, si segnalano, per quanto di competenza, i seguenti ulteriori riferimenti normativi e regolamentari per il patrimonio naturalistico regionale, da considerare ai fini della redazione del piano forestale regionale. • La L.R. 30/2015, che costituisce riferimento per la tutela del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. • I Formulari dei siti della Rete Natura 2000 Con D.M. 24/05/2016 e D.M. 22/12/2016, 134 siti toscani precedentemente individuati come SIC sono stati designati definitivamente come ZSC (Zone Speciali di Conservazione). Rispetto a tali siti sono attualmente vigenti i divieti, gli obblighi, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui alle D.G.R. 644/2004, D.G.R. 454/2008 e D.G.R. 1223/2015, oltre che i criteri minimi di cui all'art. 2 comma 4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17/10/2007. Tali misure costituiscono riferimento principale per l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza prevista dalla normativa comunitaria, nazionale oltre che regionale, ai sensi dell'art. 87 della L.R. 30/2015 nonché dell'art. 73 ter della L.R. 10/2010. • Piani di Gestione delle Riserve Naturali regionali. • Piano per il Parco (inter) provinciale di Montioni. • Regolamenti delle Riserve naturali. • Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000 (adottati e/o approvati), • Piani Integrati dei Parchi Regionali con i relativi strumenti gestionali. • Piani dei Parchi Nazionali con i relativi strumenti gestionali. • Piani di Gestione e Regolamenti delle Riserve Statali. 4) Osservazioni per l'analisi della coerenza con l'Invariante II del PIT-PPR Per la componente ambientale “Biodiversità, ecosistemi e reti ecologiche” il Piano evidenzia il ruolo per la conservazione della biodiversità delle “aree di collegamento ecologico-funzionale ed elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana (RET)” richiamando la L.R. 30/2015 e evidenziando che esse assicurano la coerenza del sistema regionale della biodiversità e del sistema regionale delle aree naturali protette e, in un'ottica di reciproca funzionalità, concorrono a garantire la conservazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale nel suo complesso. <u>Assume per questo motivo particolare importanza che il Piano sia coerente e concorra al conseguimento degli obiettivi del PIT-PPR per quanto riguarda l'invariante II “I caratteri ecosistemici dei paesaggi” ed in particolare gli indirizzi per gli elementi della rete ecologica regionale, che devono essere perseguiti ai vari livelli di pianificazione e intervento.</u> <u>Si chiede che nel rapporto ambientale sia analizzata la coerenza del Piano con gli indirizzi del PIT-PPR per l'Invariante II e in particolare con gli elementi strutturali e funzionali della RET, a fronte delle criticità riportate per la funzionalità della rete.</u> Si chiede inoltre di <u>porre particolare attenzione ai corridoi ripariali</u>, che rappresentano una piccola percentuale del territorio regionale (1,4%) ma che sono talvolta oggetto, all'esterno delle aree protette, di interventi forestali che ne degradano la fondamentale funzionalità ecologica di connessione, consentono l'ingresso di specie alloctone e abbassano lo stato di qualità ecologica. Tale aspetto è fondamentale oltre che per garantire l'integrità di molti siti della Rete Natura 2000 e la coerenza della Rete regionale nel suo complesso, anche per il raggiungimento degli obiettivi della strategia e europea e nazionale per la biodiversità (per quest'ultima in particolare l'azione B11 per il ripristino dei corpi idrici) e di tutti gli strumenti in materia di acque (Piano di Gestione delle Acque, Piano di Tutela delle Acque) nonché per tutti gli habitat e le specie legati ai corpi idrici. 5) Osservazioni per l'analisi dei possibili effetti ambientali Considerati anche i trend illustrati nel quadro conoscitivo (per acqua, rischio desertificazione, fattori climatici ecc), <u>si ritiene necessario che nella metodologia di analisi dei possibili effetti ambientali riportata al capitolo 6 del Documento preliminare (in particolare la matrice di Tab. 6-2), siano inseriti altri possibili effetti che possono essere correlati alle diverse modalità di gestione forestale:</u> • per la componente fattori climatici, inserire tra i potenziali effetti anche la variazione della funzionalità ecosistemica (e della biodiversità) e la variazione della resilienza e della resistenza degli ecosistemi forestali ai cambiamenti climatici (ondate di calore, siccità ecc.);
--	--

- per la componente acqua, inserire tra i potenziali effetti anche la variazione della funzionalità ecologica dei corridoi ripariali;
- per la componente biodiversità, inserire tra i potenziali effetti anche la variazione dello stato di conservazione di habitat e specie e la variazione della resilienza e della resistenza degli habitat e delle specie forestali ai cambiamenti climatici.

Si ricorda che nei siti della Rete Natura 2000 e nelle Riserve Naturali regionali boscati, il ruolo e l'obiettivo principale delle foreste è quello di mantenere la funzionalità ecologica del bosco e la conservazione degli habitat e degli habitat di specie.

6) Osservazioni ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale

Considerato che l'ambito d'influenza del Piano Forestale Regionale interessa attivamente la Rete ecologica Natura 2000 la quale risulta costituita per oltre il 60% da aree boscate, ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di VAS, nell'ambito dei contenuti del Documento Preliminare sono state descritte le potenziali interazioni tra il Piano e la Rete Natura 2000.

Un elemento significativo del processo di formazione del Piano, pertanto, risiede nell'integrazione fra la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA), anche in riferimento al principio della non duplicazione delle procedure. Pertanto la Direttiva 2001/42/CE (VAS) e la Direttiva 92/43/CEE (VInCA) si applicano cumulativamente a tutti i P/P che possono avere ripercussione sui siti Natura 2000. Tuttavia, se da un lato la VAS si applica generalmente a P/P con scelte strategiche prive di localizzazione spaziale definita, la VInCA si concentra su singoli siti Natura 2000, richiedendo studi e valutazioni sito-specifici finalizzati valutare i potenziali effetti sul mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente (così come definito dall'art. 2 del D.P.R. 357/97 s.m.i.) di habitat e specie nel territorio comunitario.

Il Piano Forestale Regionale è uno strumento di area vasta senza localizzazione delle scelte, il cui ambito d'influenza interessa tutti i Siti Natura 2000 toscani e, pertanto, non consente di individuare incidenze sito-specifiche.

Si concorda, pertanto, di procedere alla caratterizzazione dei siti Rete Natura 2000 in considerazione delle loro relazioni funzionali ed ecologiche raggruppandoli per unità omogenee, secondo uno dei seguenti criteri:

- macrocategorie degli habitat (Direttiva 'Habitat', All.I). Si tratta del criterio più utile perché mantiene fortemente rappresentativa la tipologia ecosistemica e quindi la diversa capacità di risposta agli impatti legati all'attuazione del P/P;
- unità biogeografiche (Direttiva 'Habitat');
- tipologie ambientali.

La categorizzazione secondo uno di questi criteri consente d'individuare dei principi generali di carattere "precauzionale" da tenere presenti nelle fasi di attuazione del Piano, cioè nel momento in cui verranno definiti elementi più puntuali per cui sarà possibile effettuare Valutazioni di Incidenza sito-specifiche. Sulla base della suddetta caratterizzazione dei siti Natura 2000 ricadenti nell'ambito d'influenza del Piano, lo Studio d'incidenza da allegare al Rapporto Ambientale dovrà contenere, altresì, l'individuazione delle potenziali interazioni tra il Piano ed i siti della rete ecologica nonché una stima degli eventuali elementi d'incidenza significativa riguardo alle vulnerabilità presenti, tenuto conto dei relativi obiettivi e misure di conservazione.

Per quanto concerne le procedure, la fase di screening, che rappresenta una sorta di procedura speditiva che deve concludersi con un risultato inequivocabile, non è chiaramente sufficiente a fornire tutte quelle informazioni tese alla Valutazione finale e pertanto, occorre procedere con la Valutazione Appropriata.

A tal proposito, infatti, riguardo a quanto riportato nel Documento preliminare in merito alla procedura di screening e alle Condizioni d'Obbligo di cui alla D.G.R. 13/2022 (pag. 168: "[...] si evidenzia che nell'ambito dello studio di incidenza del PFR rivestono particolare interesse le "Eventuali Condizioni d'Obbligo per Varianti puntuali agli Strumenti di pianificazione (art.10, commi 2 e 3 della L.R. n. 65/14)"), si fa presente che le Condizioni d'Obbligo relative alla pianificazione si riferiscono solo agli strumenti di pianificazione di portata limitata e di più semplice analisi in fase di screening, quali le Varianti puntuali.

In considerazione del fatto che la L.R.n. 30/2015 pone l'accento sui rapporti esistenti tra la Rete Natura 2000 e la Rete Ecologica Toscana (RET), la significatività sarà valutata anche in funzione della relativa portata territoriale (intesa come estensione dell'areale interessato).

Per l'analisi degli impatti in generale e nello specifico per la redazione dello studio di incidenza, considerato quanto evidenziato al cap. 6.4.1 del Documento preliminare riguardo le modalità di analisi, che saranno effettuate caratterizzando i siti raggruppandoli in unità omogenee (macrocategorie di habitat, unità biogeografiche o tipologie ambientali) si chiede di tenere conto per la definizione del contesto e per l'analisi degli effetti anche dei seguenti strumenti:

- DGR 644/2004 per criticità e obiettivi di conservazione;
- Piani di Gestione approvati, per le criticità e gli obiettivi di conservazione;
- Piani di gestione adottati, per le criticità e gli obiettivi di conservazione;
- Misure di conservazione, che contengono criticità e misure habitat e specie-specifiche;
- Analisi delle criticità contenute nel IV report nazionale per habitat e specie;
- Analisi delle criticità rilevate dalle schede HascitU per gli habitat e per le specie;
- Analisi delle criticità per habitat e specie rilevate dal monitoraggio regionale (MoniToRARE e Natnet).

Si segnala che il IV Report nazionale e gli strumenti di monitoraggio regionale riguardano anche habitat e specie di interesse comunitario nel territorio esterno ai siti Natura 2000 e pertanto possono essere utilmente utilizzati anche per l'analisi degli impatti sul territorio in generale oltre che per la redazione dello Studio di incidenza.

7) Osservazioni agli obiettivi generali e alla coerenza esterna del Piano Regionale Forestale (PFR) - Problematiche connesse alla tutela dei Siti della Rete Natura 2000

Le finalità del Piano Forestale Regionale, in linea con quelli stabiliti dalla Strategia forestale nazionale, sono molteplici, possono essere ricondotte a tre obiettivi generali principali che risultano sostanzialmente in linea con la strategia della Biodiversità europea e nazionale e con gli obiettivi e le misure di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000, seppure con alcune fondamentali specificità e necessità delle quali occorre tener presente, quali :

- 1) Miglioramento della competitività del sistema forestale mediante un uso più efficiente delle risorse forestali,

l'ammodernamento, l'innovazione e le politiche per le filiere e le infrastrutture, lo sviluppo dell'economia circolare.

Le risorse forestali della Toscana, che coprono più del 51% del territorio regionale, a detta del Documento sono solo in parte valorizzate nelle loro potenzialità, sia produttive che nella capacità di fornire i molteplici servizi a cui sono in grado di adempiere.

A tal riguardo occorre sottolineare che:

- non sempre occorre perseguire solo le finalità produttive, ma il bosco assume anche fondamentali funzioni ecosistemiche, in particolare in questa fase di cambiamenti climatici che vanno ad esasperare gli equilibri ambientali (nei siti della Rete Natura 2000 e nelle Riserve naturali, ad esempio, il ruolo del bosco e i suoi obiettivi gestionali sono la conservazione degli habitat e degli habitat di specie);
- la mancanza di ricadute remunerative per i proprietari, sia per una certa carenza strutturale che continua a caratterizzare le aziende forestali nel territorio toscano, sia per la tipologia di conduzione (essenzialmente produzione di legna da ardere con gestione a ceduo) e le dimensioni aziendali, possono essere colmate anche in una ottica di servizi connessi alla tutela della biodiversità e di crescita di servizi ecosistemici;
- la promozione delle potenzialità delle proprietà pubbliche regionali (e di altri Enti e strutture pubbliche) dovrebbe privilegiare il mantenimento di tali proprietà per finalità connesse alla tutela della biodiversità e solo secondariamente in una ottica di produzione (in particolar modo nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000);
- si assume positivamente l'obiettivo che porti allo sviluppo di forme di bioeconomia e di economia circolare e valorizzi in termini economici i molteplici servizi di regolazione che le foreste sono in grado di fornire.

2) Diffondere la Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e il ruolo multifunzionale delle foreste, valorizzando la gestione attiva del territorio rurale e la tutela e miglioramento della biodiversità forestale.

Risulta fondamentale perseguire quanto affermato nel Documento preliminare di VAS: *“Come più volte ribadito nella SFN a livello nazionale, anche per il territorio toscano è fondamentale proseguire nelle azioni per favorire la GFS e il ruolo multifunzionale delle foreste. Questo obiettivo, che si interseca e dialoga frequentemente con il precedente, mette la questione del cambiamento climatico, dell'aumento della resilienza dei popolamenti forestali e dell'uso sostenibile delle foreste, al centro di molte delle politiche regionali relative al settore forestale. Il territorio, il paesaggio e la qualità delle produzioni continuano ad essere i punti di forza della regione”.*

In tale ottica risulta importante la gestione attiva del bosco con l'obiettivo di valorizzazione degli usi sostenibili del territorio rurale e il contrasto al suo abbandono, ma è altrettanto fondamentale perseguire quanto ben evidenziato nel Documento *“ E' necessario però continuare a porre un'attenzione costante verso i territori forestali che al tempo stesso rappresenti un elemento di salvaguardia anche per il resto della regione: il mantenimento della biodiversità genetica.....”.*

In tale quadro l'utilizzo di fonti energetiche alternative a quelle tradizionali dovrebbe essere ben circoscritto alle aree marginali, evitando di incrementare pratiche di gestione del bosco finalizzate alla produzione di biomasse ad uso energetico difficilmente sostenibili (ad esempio, alimentando centrali a biomassa poste a centinaia di chilometri dai luoghi di produzione e determinando, pertanto, forme di economia che non sono virtuose, lontane dall'economia circolare, generando costi di trasporto esasperati).

In tale quadro risulta importante inserire nell'*Obiettivo Specifico 2.3. “Migliorare, gestire e tutelare il patrimonio genetico e la biodiversità”* la georeferenziazione e l'individuazione dei riferimenti cartografici dei boschi che saranno individuati come vetusti, sia nelle proprietà pubbliche, sia in quelle private, portando a compimento in tempi certi il processo già avviato.

Si ritiene altrettanto importante evidenziare, rispetto a tale obiettivo, che la “gestione attiva” debba essere improntata anche alla tutela/recupero degli ecosistemi (aumento della complessità strutturale e maturità, restauro forestale, riequilibrio delle forme di governo aumentando la percentuale ad alto fusto, ecc.), al loro ruolo di serbatoio di carbonio, e che si debbano prevedere oltre alla gestione attiva anche aree dove la gestione è preclusa in virtù di obiettivi di conservazione integrale, in applicazione dei target della strategia per la biodiversità europea e nazionale (30% di aree protette e 10% di aree rigorosamente protette entro il 2030). Ciò vale, per quanto detto prima, in particolar modo per la Rete Natura 2000 e le Aree Protette dove la “gestione attiva” deve perseguire gli obiettivi di conservazione definiti dai loro strumenti di gestione.

Il perseguimento dell'obiettivo, in particolare per quanto riguarda il “miglioramento della biodiversità forestale”, è strettamente legato anche al miglioramento delle conoscenze sulla biodiversità regionale nei territori esterni alle aree protette e ai Siti Natura 2000, in termini di presenza di habitat e specie di interesse, di particolari fitocenosi, ecc., conoscenze che dovrebbero essere abitualmente applicate a tutti i livelli della gestione forestale.

Per quanto riguarda i Piani AIB, fermo restando la priorità assoluta degli interventi antincendio, si segnala la necessità nelle Riserve Naturali e nei Siti Natura 2000 di adeguare tipologie di intervento e programmazione alle relative criticità, obiettivi e misure di conservazione.

3) Valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale (PAFR) e attivazione degli interventi pubblici forestali.

In considerazione del fatto che molte Riserve Naturali insistono in aree del PAFR, si concorda, purché nel rispetto dei valori naturalistici e della biodiversità dei luoghi e nell'ottica di una fruizione sostenibile, nel *“favorire gli investimenti che mirano ad incrementare la fruizione delle foreste pubbliche da parte dei cittadini, intesa come turismo escursionistico, naturalistico e didattico”.* Quindi, si concorda sull'affermazione che *“il valore dell'ambiente e della biodiversità presente nelle foreste regionali, rimarcato anche dal fatto che una significativa percentuale (oltre il 60%) del patrimonio agricolo forestale è ricompreso nel perimetro del sistema delle aree naturali protette, impone particolare attenzione per una gestione forestale che persegua i criteri della selvicoltura sostenibile, ponendo anche i presupposti per l'adesione, da parte degli Enti competenti alla gestione, ad entrambi gli schemi di certificazione forestale (PEFC ed FSC)”* e *“Rimangono poi essenziali le azioni di promozione ed esecuzione degli interventi pubblici forestali, finalizzati a garantire che anche in altre parti del territorio boscato regionale siano soddisfatte le esigenze e le istanze collegate al preminente interesse pubblico che tutti i boschi rivestono, allo scopo di realizzare opere e servizi volti a tutelare, migliorare, salvaguardare e ampliare i boschi e il restante territorio della Toscana ed a garantirne la funzione sociale, ambientale, di contrasto al cambiamento climatico e di prevenzione e riduzione dei danni che da esso possono derivare”.*

Come specificato anche per il primo obiettivo, la valorizzazione delle proprietà pubbliche regionali (e di altri Enti

		e strutture pubbliche) dovrebbe concretizzarsi nel mantenimento di tali proprietà per finalità connesse alla tutela della biodiversità e solo secondariamente in una ottica produttiva che comunque dovrebbe essere finalizzata a mettere in campo nuovi approcci gestionali sostenibili. Anche in questo caso, e in riferimento agli interessi pubblici da soppesare, si ricordano le finalità e gli obiettivi di conservazione delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000.
12	ARPAT	In merito ai <u>referimenti normativi</u> riportati nel DP par. 2.1 l'Agenzia fa presente che a livello di contesto europeo successivamente al Green Deal è stato approvato il "Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030", Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha seguito il VII Piano d'Azione Ambientale Europeo del 2014 citato nel DP. Tale VIII Programma viene correttamente citato nel Capitolo 4 "Rapporto con altri Piani e Programmi e obiettivi di protezione ambientale" del DP. <u>Suggerisce pertanto di aggiornare nel RA i riferimenti normativi con i più recenti disponibili.</u> Nel Capitolo 3 "Informazioni generali sul Piano" del DP sono indicati gli <u>Obiettivi generali del Piano Regionale Forestale (PFR)</u> (par. 3.3). Nel DP è indicato che l'ambito di intervento del PFR è tutto il territorio regionale e che il PFR coprirà il periodo temporale 2025-2029. Nel Capitolo 4 "Rapporto con altri Piani e Programmi e obiettivi di protezione ambientale" del DP vengono elencati vari Piani di livello europeo nazionale e regionale e indicato che nel RA tra di essi saranno i identificati quelli maggiormente rilevanti per la pianificazione di settore in materia forestale, con cui sarà fatta la verifica di <u>coerenza esterna</u>: • viene citato il PNIEC nella versione in vigore; l'Agenzia fa presente che è stata svolta la fase preliminare di VAS del PNIEC aggiornato (Parere n. 62 del 14/3/2024 della Commissione tecnica VIA-VAS sottocommissione VAS) che prevede obiettivi aggiornati rispetto a quelli del PNIEC vigente, al fine di allinearsi agli indirizzi europei più recenti; • viene citata la SNSvS, facendo riferimento all'edizione del 2017; al riguardo fa presente che la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile è stata recentemente aggiornata e pubblicata per cui nel RA consiglia di fare riferimento alla SNSvS 2022 . Inoltre, è opportuno fare presente che: • il PREC "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare" si trova in una fase procedurale di VAS successiva rispetto a quella citata nel DP (ha svolto la fase di consultazione del RA di VAS); • per il nuovo PRQA "Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente" è stata espletata la fase preliminare di VAS nell'anno 2023; • il PTA "Piano di Tutela delle Acque della Toscana" nel marzo 2024 è stato nuovamente sottoposto alla fase preliminare di VAS. Nel DP viene citato il pacchetto "Fit for 55": l'Agenzia ritiene opportuno che nel RA sia considerato il fatto che nell'ambito di tale pacchetto l'UE ha adottato il Regolamento sul settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) che stabilisce un obiettivo generale a livello dell'UE di 310 Mt di CO₂ equivalente di assorbimenti netti nel settore LULUCF nel 2030. Ciascun Stato membro avrà un obiettivo nazionale vincolante al 2030 relativo a maggiori assorbimenti netti di gas a effetto serra, che contribuirà a realizzare l'obiettivo collettivo dell'UE di 310 Mt. Inoltre, ciascuno Stato membro si impegna a conseguire una somma di emissioni di gas a effetto serra e di assorbimenti netti per il periodo dal 2026 al 2029 ("bilancio 2026-2029"). Ciò posto, e visto che il contributo delle foreste nell'assorbimento dell'anidride carbonica è correttamente inserito anche nell'analisi SWOT di Tabella 5-26 del DP, <u>si ritiene opportuno che nel RA venga approfondito l'argomento e stimati gli assorbimenti di gas conseguenti al PFR.</u> Nel par. 4.4 "Metodologia per l'analisi di coerenza" del DP, in merito all'<u>analisi di coerenza esterna</u> viene indicato che <u>"il Rapporto Ambientale definirà gli obiettivi e i criteri ambientali ricavati dagli strumenti di pianificazione e programmazione settoriale e li si comparerà a quelli individuati per il PFR. Questo confronto sarà uno strumento di ausilio nel percorso di formulazione delle scelte del piano". Al riguardo si raccomanda di spingere nel RA l'analisi di coerenza esterna a livello di azioni di Piano nel confronto con gli obiettivi degli altri piani che saranno considerati nell'analisi di coerenza, non fermandosi al solo livello di confronto tra obiettivi, presentato come metodologia nella matrice di Figura 4-11.</u> Nel Capitolo 5 del DP viene riportata una <u>presentazione del contesto territoriale</u>. Nel RA si <u>raccomanda di utilizzare per la rappresentazione del contesto territoriale i dati aggiornati più recenti</u> e rappresentativi delle varie matrici ambientali, concentrandosi sulle matrici effettivamente interessate dalle azioni del PFR. Nel par. 5.3 "Valutazione del raggiungimento degli obiettivi generali del Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015" del DP è indicato che <u>"Nel complesso l'efficacia della precedente programmazione forestale è attestata dai numerosi indici positivi riportati nell'ultima edizione del Rapporto sullo Stato delle Foreste in Toscana (RaFT) che costituisce, ai sensi della L.R. 49/99, resoconto annuale sull'attuazione dello strumento di pianificazione forestale della Toscana".</u> A tal proposito si ricorda che ai sensi dell'art. 29, comma 6 della L.R.10/2010 <u>"Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione".</u> Perciò nel RA <u>le informazioni ottenute con il monitoraggio della precedente pianificazione dovranno far parte del quadro conoscitivo e dovrebbe essere esplicitato come ne sia stato tenuto conto per la definizione delle azioni del PFR.</u> Visto quanto indicato nel par. 5.5 "Fonti dei dati conoscitivi" del DP, si consiglia di considerare nel RA <u>come fonte dei dati per le emissioni climalteranti i dati dell'inventario ISPRA, come indicato nel par. 5.2.10 del DP.</u> Nel Capitolo 6 "Possibili effetti ambientali" del DP, nella Tabella 6-2 "Componenti ambientali e effetti attesi ed aspetto ambientale corrispondente" per ogni componente ambientale sono indicati sinteticamente i <u>potenziali</u>

		<u>effetti</u> indotti dal PFR. Si osserva che nella Tabella 6-2 la componente aria è considerata, mentre nella Tabella 6-1 "Correlazione obiettivi-effetti ambientali" non è indicata alcuna correlazione con la "componente aria". Si presume che si tratti di un refuso nella Tabella 6-1 e si suggerisce di considerare anche la correlazione tra obiettivi e azioni del PFR con la componente ambientale relativa alla qualità dell'aria. Visto quanto riportato nel par. 6.2 "Metodologia e strumenti utilizzati per la stima qualitativa/quantitativa degli effetti ambientali" in cui sono indicate le metodologie che saranno utilizzate nel RA, si concorda con il fatto di mettere in relazione le componenti ambientali con le azioni di piano nella valutazione, senza fermarsi agli obiettivi, e si raccomanda di far seguire, all'attribuzione dei valori qualitativi mediante espressione sintetica matriciale degli effetti, una chiara esplicitazione di tali giudizi. Inoltre ove possibile si ritiene opportuno che sia presentata nel RA una stima quantitativa degli effetti, ad esempio riguardo alla stima di emissioni climalteranti assorbite dal settore, in linea con quanto riportato nello stesso DP al par. 6.3 "Integrazione degli aspetti relativi alla resa climatica (mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici)" dove è indicato "In fase di redazione del Rapporto Ambientale, la valutazione degli effetti ambientali terrà anche in conto dell'integrazione degli aspetti relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. In particolare modo, la Commissione ha fornito orientamenti sull'integrazione dei cambiamenti climatici nella VAS e tra le questioni fondamentali figurano quelle indicate di seguito: In che modo il piano inciderà sui cambiamenti climatici (ad esempio riducendo o aumentando la concentrazione atmosferica di gas a effetto serra)2. In merito all'<u>analisi delle alternative</u> (Capitolo 7 del DP), si raccomanda nel RA di rendere conto del percorso logico che avrà portato all'individuazione della configurazione finale di piano in base a considerazioni comparative ambientali tra varie alternative di Piano, ad esempio mediante uso di analisi multicriterio dei relativi effetti ambientali, non limitandosi a presentare il solo confronto tra alternativa zero e alternativa di Piano. In merito al <u>sistema di monitoraggio di VAS</u> (Capitolo 8 del DP), oltre a quanto indicato nel DP si raccomanda di prevedere per ciascun indicatore una scheda riportante i relativi metadati con descrizione dell'indicatore, modalità di calcolo, fenomeno che intende indagare, target di riferimento per la verifica in fase di monitoraggio, periodicità di restituzione, risorse e responsabilità del popolamento. Infine, si segnalano due refusi presenti a pag. 12 e pag. 16 del DP in cui si fa riferimento al Piano come al "Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche".
13	Comune di Piombino	Il Settore Politiche Ambientali e Demanio trasmette il verbale del Nucleo Tecnico di Valutazione per la VIA e la VAS e la VincA (Delibera GC n. 219 del 13/09/2023 e s.m.i.) che riporta quanto segue: <i>Il NTV non ha in questa fase osservazioni e considerazioni da segnalare.</i>

Considerato che il documento preliminare (di seguito DP) riporta quanto segue

Il **Cap. 2** contiene l'inquadramento normativo per la gestione delle risorse forestali così come stabilito in ambito europeo, nazionale e regionale e un inquadramento generale dell'iter procedurale (iter, autorità coinvolte, tempistica).

Il **CAP. 3** contiene un inquadramento generale delle finalità del PFR, che, in linea con quelle stabilite dalla Strategia forestale nazionale, pur essendo molteplici, possono essere ricondotte ai seguenti tre obiettivi generali principali (*paragrafo 3.3 Obiettivi generali del PFR*):

1. Migliorare la competitività del sistema forestale mediante un uso più efficiente delle risorse forestali, l'ammodernamento, l'innovazione e le politiche per le filiere e le infrastrutture, lo sviluppo dell'economia circolare;
2. Diffondere la Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e il ruolo multifunzionale delle foreste, valorizzando la gestione attiva del territorio rurale e la tutela e miglioramento della biodiversità forestale;
3. Valorizzare il patrimonio agricolo forestale regionale (PAFR) e attivare interventi pubblici forestali.

Il **Cap. 4** contiene un quadro generale del rapporto del PFR con altri piani e programmi sia a livello internazionale che europeo che nazionale.

A livello regionale vengono richiamati gli obiettivi generali e specifici dei seguenti Piani :

- Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025;
- Sviluppo rurale 2023-2027, la programmazione Feasr;
- Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027;
- Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR);
- Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) / Piano Regionale per la Transizione Ecologica (PRTE);
- Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)- Piano regionale dell'economia circolare;
- Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale (PSSIR);
- Piano Regionale Cave (PRC);
- Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA);
- Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- Piano di Gestione di Distretto Idrografico;

- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA);
- Piano Assetto Idrogeologico (PAI).

Nel medesimo cap. 4 viene individuata una metodologia per l'analisi di coerenza evidenziando attraverso una matrice (*Figura 4-11 - Matrice di valutazione utilizzata per la valutazione di coerenza esterna*) la correlazione fra gli obiettivi generali del PFR e obiettivi dei Piani prescelti (nel DP a pag. 64/175 si legge: *Tra i piani già identificati nel presente documento (§4.1, 4.2 e 4.3) saranno identificati quelli maggiormente rilevanti per la pianificazione di settore in materia forestale e per questi si elencheranno gli obiettivi generali evidenziando quelli connessi e sinergici con il PFR*).

Il Cap. 5 è dedicato al Quadro Conoscitivo (di seguito QC). Le componenti ambientali oggetto dell'analisi di contesto ambientale del PFR fanno riferimento a quanto previsto dalla normativa ovvero: Fattori climatici, Aria, Rumore, Rifiuti, Acqua, Suolo, Biodiversità, flora e fauna, Itturale, paesaggio, beni materiali, Salute, Popolazione, Energia, Rifiuti e siti contaminati, Emissioni climalteranti e Inquinamento acustico.

Fattori climatici: la regione viene suddivisa in due macro aree: Alta Toscana con concentrazione massima di precipitazioni nel periodo autunno-invernale e Toscana centro meridionale la cui vicinanza al mare mitiga soprattutto le temperature minime. La distribuzione delle temperature è molto legata a fattori morfologici e geografici, l'inversione termica è particolarmente evidente nelle zone interne, mentre si attenua progressivamente progredendo verso la costa.

Per quanto riguarda la temperatura media, il trend in Toscana nell'ultimo decennio ha evidenziato un aumento, tra il 1955 e il 2022, di circa 1,6 °C. L'aumento delle temperature in Toscana ha interessato tutte le stagioni, risultando però molto più marcato in estate (+2,9 °C oggi rispetto alle estati degli anni '50). Inoltre, in Toscana si è registrato un significativo incremento delle ondate di calore in estate (giugno-agosto) e dei giorni classificati come "molto caldi" (con temperatura molto sopra la media) anche al di fuori dei tre mesi estivi.

Per quanto riguarda le precipitazioni, la regione è caratterizzata da un periodo secco principale in estate (giugno e luglio con 2-4 giorni piovosi al mese) e da un secondo minimo precipitativo invernale (gennaio e febbraio con 6-9 giorni piovosi al mese). Infine, un ulteriore aspetto d'interesse per la definizione delle eventuali criticità legate ai cambiamenti climatici è il fenomeno della desertificazione.

Aria: La classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi della L.R.n. 9/2010 e del D.Lgs. n. 155/2010 prevede che la suddivisione del territorio in 6 zone per quanto riguarda gli inquinanti indicati nell'allegato V del D.Lgs.155/2010 (biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale particolato PM10-PM2,5, benzene, monossido di carbonio) e 3 zone (zona pianure costiere, zona pianure interne e zona collinare montana) per quanto attiene l'ozono (DP Figura 5-6. Classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente a pag. 72/175).

Acqua: Il territorio regionale è ricompreso in tre distretti idrografici (DP Figura 5-8 pag. 75/175) mentre i bacini idrografici presenti sono sei (DP Figura 5-9 pag. 75/175). Lo stato di qualità delle acque superficiali è descritto attraverso la valutazione dello stato ecologico e dello stato chimico dei fiumi della Toscana ed è aggiornato al 2022, con percentuali che variano fra il 41% (stato buono) ed il 2% (stato elevato). Per quanto riguarda lo stato chimico i dati dell'ultimo triennio (2019-2021 - riportati nel DP Figura 5-14 a pag. 79/175) riportano come percentuale un 60% buono ed un 40% non buono.

Per i corpi idrici sotterranei, analizzando il trend 2002-2022 delle classificazioni evidenzia nel 2022 un aumento dei corpi idrici con stato chimico buono e buono - scarso localmente ed una diminuzione dei corpi idrici con stato chimico buono - fondo naturale e scarso.

Per quanto riguarda la pericolosità da alluvione e l'identificazione delle aree allagabili nel RA è fatto riferimento al mosaico dei Piani di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA) dei Distretti Idrografici di riferimento.

Suolo: Sulla base dei dati dell'uso del suolo (CLC 2019) nel DP si legge che circa il 52,2% del territorio della Regione Toscana è occupato da aree boscate ed ambienti seminaturali, mentre il 38% circa è costituito da aree agricole. Le aree artificializzate sono l'8,6% e le aree umide e i corpi idrici occupano una minima parte del territorio regionale (DP Figura 5-18 pag. 83/175). Analizzando l'andamento temporale delle aree artificializzate si rileva che nel periodo 2007 - 2010 vi è stato un incremento di 3.117 ettari; tra il 2010 e il 2013 ettari 1773; tra il 2013 e il 2016 ettari 839, tra il 2016 e il 2019 ettari 653.

Per le aree boscate e degli ambienti seminaturali si ha una copertura regionale del 46,06% (1.200.219,25 ettari). Le aree classificate come boscate e occupate da ambienti semi-naturali presenti sul territorio regionale sono costituite prevalentemente da boschi di latifoglie (75,58% del totale delle aree boscate, 907.157,60 ettari) seguite da boschi di conifere vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione che rappresentano entrambe circa il 7% delle superfici boscate. Nella Tabella 5-3 di pag. 86/175 è riportato il dettaglio delle superfici boscate. Al 2022 i 10 Comuni con percentuale di consumo di suolo più elevata sono riportati in Tabella 5-6 di pag. 91/175. Il valore massimo si ha nel Comune di Forte dei Marmi (46,24%) seguito da Firenze (42%) e Viareggio (38,57%).

Aree a pericolosità da frana: La superficie complessiva, in Toscana, delle aree a pericolosità da frana PAI e delle aree di attenzione è pari a 10.859 km² quindi il 47,24% del territorio regionale così come riportato nel DP a pag. 92/175 in *Tabella 5-7 Aree a pericolosità da frana PAI*. Dalla Tabella emerge che le classi a maggiore pericolosità (P3 e P4), quindi assoggettate a vincoli di utilizzo più restrittivi, ammontano a 3.707

km2, pari al 16,3% del territorio regionale, le aree boscate ricadenti in classi P3 e P4 sono pari al 18%.

Incendi boschivi: Nel DP a pag. 97/175 dalla *Figura 5-28. Numero incendi boschivi, superfici percorse e medie a evento nel periodo 2002-2021* emerge che nel periodo 2012-2021 gli incendi boschivi in Toscana sono stati in media 389/anno estesi su una superficie boscata di circa 809 ha, con una diminuzione del 21% (389 contro i 493 del periodo 2002-2011) rispetto al decennio precedente, mentre il dato relativo alla superficie media percorsa dal fuoco in ciascun evento appare sostanzialmente invariato sia per quanto riguarda la parte boscata (2,06 ha vs. 2,08 ha) che per quello che riguarda la media totale a evento (passata da 3,26 ha a 3,22 ha). Nel periodo 2011-2021 il 45,05% degli incendi che si sono sviluppati nel territorio regionale è avvenuto per cause volontarie, mentre il 29,19% per cause involontarie.

Per quanto riguarda la classificazione del rischio AIB il 77% dei comuni toscani (211 su 274) possiede un rischio di incendi boschivi alto, 56 sono classificati a rischio medio e 7 a rischio basso.

Biodiversità, ecosistemi e reti ecologiche: Con riferimento alla L.R.30/2015 viene sottolineato che il patrimonio naturalistico-ambientale, ai sensi del comma 2 art. 1 della citata legge regionale, è costituito da:

- sistema regionale delle aree naturali protette, come individuato all'articolo 2, comma 1;
- sistema regionale della biodiversità, come individuato dall'articolo 5.

Circa il 10% del territorio regionale, pari ad una superficie totale di 230.000 ha (escluse le aree a mare), è coperto da parchi e aree protette. Le aree boscate occupano circa il 55% della superficie complessiva delle Aree Naturali Protette regionale per un totale di 151.816 ha.

Con riferimento alla Rete Natura 2000 della Regione Toscana, questa conta 158 siti tra terrestri e marini per una superficie complessiva di circa 774.468 ettari. In particolare, i siti terrestri occupano (al netto delle sovrapposizioni tra le diverse tipologie di sito) una superficie di circa 327.000 ettari corrispondenti a circa il 14% dell'intero territorio regionale. Le aree boscate occupano circa il 77% della superficie complessiva della Rete Natura 2000 regionale e circa il 91% della superficie dei Siti d'interesse regionale per un totale di ca. 263.704 ha.

All'interno del sistema regionale per la biodiversità si collocano le aree di collegamento ecologico-funzionale (ai sensi art. 2, comma 1, lettera p), del D.P.R. 357/1997) e gli altri elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana, così come individuata dal PIT/PPR.

Patrimonio culturale, paesaggio, beni materiali: Nel DP viene riferita la normativa di settore citando la Parte II e la Parte III del D.Lgs. 42/2004 nonché gli articoli 9 e 117 della Costituzione, facendo poi un richiamo del PIT/PPR (vedi anche *Figura 5-44. PIT-PPR Regione Toscana – Carta dei caratteri del paesaggio* pag. 120/175). In relazione alla vincolistica viene poi indicato che le aree boscate coincidono:

- con i beni architettonici e archeologici tutelati ai sensi della Parte II su scala regionale si estendono per ca. 6.700 ha, pari al 38 % del totale,
- con gli Immobili ed aree di notevole interesse pubblico su scala regionale si estendono per ca. 239.405 ha, pari al 55% del totale;

Popolazione: La popolazione legale in Toscana, definita sulla base del Censimento, al 31 dicembre 2021 (ISTAT 2023, Il Censimento permanente della popolazione in Toscana) ammonta a 3.663.191 residenti, in calo dello 0,8% rispetto al 2020 (-29.674 individui) e dello 0,2% rispetto al 2011.

Salute: Nel DP vengono indicate le principali cause di morte nella popolazione, il tasso di mortalità e il tasso di ricoveri, oltre all'incidenza dei tumori sulla popolazione.

Sistema economico: Nel DP si legge che, al 31/12/2023, le imprese toscane registrate negli archivi delle Camere di Commercio sono state poco più di 395.000, uno dei valori più bassi registrati negli ultimi 15 anni.

Con particolare riferimento alle attività forestali, in Tabella 5-18 di pag. 139/175 è riportato il numero di imprese attive nel periodo 2014-2023. Negli ultimi 10 anni il numero di imprese forestali attive è cresciuto, passando da 1.424 nel 2014 a 1.524 nel 2023 (+7%). Tale incremento è stato registrato diffusamente su tutte le province (specialmente nelle province di Grosseto, +21,7%, e Arezzo, +13,3%) ad eccezione di quelle di Prato (-16%), Pistoia e Siena (-4,8% entrambe).

Energia: La Toscana si attesta in sesta posizione tra le regioni italiane sia per quanto riguarda i consumi che la produzione. I consumi di energia in Toscana sono di 17.593,71 GWh a fronte di 15.360,95 GWh di produzione (Figura 5-58). Nel DP a pag. 140/175 si legge che il 53,8% dell'energia elettrica prodotta proviene da fonte termoelettrica mentre quella da fonte geotermica rappresenta il 35,5%; le altre fonti rinnovabili coprono rispettivamente il 6,9% con il fotovoltaico, il 2,3% con l'idrico e l'1,9% con l'eolico. Il contributo delle bioenergie è del 6,2% (151,56 MW) la produzione di bioenergie da altre biomasse (tra cui biomasse forestali) ammonta a 30,1 Gwh.

Rifiuti: I dati dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse – A.R.R.R. S.p.A indicano che la produzione totale di rifiuti speciali si attesta nel 2019 a circa 7,62 milioni di tonnellate. Per quanto riguarda i rifiuti urbani, secondo i dati pubblicati nell'Annuario dei dati ambientali della Toscana 2023, nel 2021 in Toscana sono state prodotte 2.199.464 tonnellate di rifiuti urbani (2.153.388 t nel 2020), per una media di 598 kg per abitante (587 nel 2020). Nel 2021 in Toscana la percentuale di raccolta differenziata risulta il 64,13% circa della produzione regionale, quindi un incremento rispetto al 2020, anche se non è stato raggiunto l'obiettivo del 65%. Le Province di Lucca, Prato, Pisa e Firenze raggiungono l'obiettivo.

Siti contaminati: Nel DP a pag. 145/175 si legge che in termini di numero e superfici sono le attività industriali

ad aver maggiormente determinato la necessità di attivazione di un procedimento di bonifica (rappresentano infatti il 35,2% dei procedimenti e il 72,5% delle superfici).

Emissioni climalteranti: Le emissioni totali di gas serra, espresse in CO₂ equivalente, sono diminuite del 51% tra il 2000 ed il 2019 con un significativo decremento tra il 2005 e il 2015. Analizzando il dato per settore si osserva che il 40% delle emissioni di CO₂eq proviene dal settore trasporti mentre gli altri due settori che maggiormente contribuiscono sono la combustione industriale nel settore energetico (circa 21,3%) e gli impianti di combustione non industriali (28%).

Clima acustico: Nel DP viene riportata la Figura 5-68. Zonizzazione acustica Regione Toscana (Fonte dati: GeoScopio)

Al **paragrafo 5.3** *Valutazione del raggiungimento degli obiettivi generali del Piano Regionale Agricolo Forestale 2012-2015* si comunicano i risultati raggiunti in riferimento ai vari obiettivi strategici e il grado di attuazione delle azioni nonché l'importanza del coordinamento sia a livello degli uffici regionali che dei singoli enti competenti al fine di massimizzare l'utilizzo delle rispettive risorse finanziarie e ottimizzare l'integrazione delle varie azioni e iniziative di Piano.

Nel DP si sottolinea come non sia stato facile raggiungimento determinati obiettivi alla luce delle nuove sfide quali ad esempio i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità associata spesso all'impoverimento degli ecosistemi, l'abbandono delle aree rurali, la mancata qualificazione delle produzioni.

Tramite un'analisi SWOT sono stati poi messi in luce gli elementi caratterizzanti la realtà toscana nel settore forestale.

Al **paragrafo 5.4** *Metodologia per l'implementazione del quadro conoscitivo nel Rapporto Ambientale* si legge che il Rapporto Ambientale approfondirà laddove necessario la trattazione delle principali componenti del contesto regionale e si avvarrà di nuove/ulteriori fonti di dati.

Al cap. 6 viene svolta una analisi preliminare dei possibili effetti ambientali attraverso una correlazione tra obiettivi generali (considerate le strategie) e componenti ambientali trattate nel DP.

La valutazione della significatività degli impatti sull'ambiente, espressa da una rappresentazione matriciale (pag. 162/175 e *Figura 6-1. Rappresentazione della scala cromatica da utilizzare nella matrice di valutazione degli effetti* pag. 163/175) sarà condotta nel Rapporto Ambientale facendo riferimento ai criteri di cui all'All. 1 della L.R.n. 10/2010 e servirà a stabilire se le azioni previste dal Piano possano essere ambientalmente sostenibili.

Le componenti ambientali considerate per la valutazione ambientale degli impatti saranno quelle che evidenziano potenziali interazioni connesse con le principali azioni del PFR messe in campo per il raggiungimento degli obiettivi nello scenario individuato (vedi *Tabella 6-2. Componenti ambientali e effetti attesi ed aspetto ambientale corrispondente* pag. 162/175).

La valutazione terrà conto anche dei cambiamenti climatici (La valutazione della resa climatica del Piano sarà redatta secondo le indicazioni riportate nell'allegato E alla Comunicazione della Commissione 2021/C 373/01 - Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027).

Al **paragrafo 6.4** vengono indicati gli elementi per la Valutazione di Incidenza Ambientale, nel DP si riferiscono le "Modalità d'integrazione Valutazione Ambientale Strategica – Valutazione di Incidenza", i "Riferimenti metodologici per lo studio di incidenza" la "Connessione tra il Piano Forestale Regionale e la gestione conservativa dei siti Natura 2000".

Il Cap. 7 riporta che nella fase di elaborazione del Rapporto Ambientale saranno analizzati scenari alternativi del PFR sulla base degli esiti della procedura di VAS e del conseguente arricchimento del quadro conoscitivo.

Il Cap. 8 tratta di come sarà predisposto il programma di monitoraggio del Piano: scelta degli indicatori e produzione di report.

Nel Cap. 9 il DP propone come verrà strutturato l'indice del Rapporto Ambientale.

formula le seguenti osservazioni

per la redazione del Rapporto Ambientale

e per la formazione del "PIANO FORESTALE REGIONALE"

1. Strategia e contenuti di Piano. Obiettivi strategici, strumenti e misure del nuovo Piano Forestale Regionale (L.R.10/2010 Allegato 2 lett. a)

1.1 Le finalità del PFR, in linea con gli obiettivi stabiliti dalla Strategia forestale nazionale (di seguito SFN), sono ricondotte a tre obiettivi generali principali:

- 1) Migliorare la competitività del sistema forestale mediante un uso più efficiente delle risorse forestali, l'ammodernamento, l'innovazione e le politiche per le filiere e le infrastrutture, lo sviluppo dell'economia circolare,
- 2) Diffondere la Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e il ruolo multifunzionale delle foreste, valorizzando la gestione attiva del territorio rurale e la tutela e miglioramento della biodiversità forestale,
- 3) Valorizzare il patrimonio agricolo forestale regionale (PAFR) e attivare interventi pubblici forestali. Nell'ambito di questi tre obiettivi sono richiamate delle strategie/indirizzi quali ad esempio *favorire la GFS e il ruolo multifunzionale delle foreste, difesa delle foreste dagli incendi e ricostituzione delle aree boschive percorse dal fuoco*, a tal proposito si raccomanda che nel Rapporto Ambientale siano indicate le misure di Piano, descrivendole dettagliatamente, specificandone gli strumenti e le modalità di attuazione, con indicazione chiara delle tempistiche, attori e strumenti per verificarne l'efficacia.

1.2 Si ritiene opportuno individuare azioni mirate laddove dalle analisi di quadro conoscitivo emerga un quadro maggiormente critico a livello territoriale, anche differenziando la strategia sulle diverse realtà della Toscana, il PFR dovrebbe essere rappresentativo delle peculiarità della Toscana e privilegiare interventi multifunzione per conseguire contemporaneamente gli obiettivi del Piano.

1.3 In riferimento agli obiettivi generali del PFR si formulano le seguenti riflessioni di cui si chiede di tener conto nella definizione delle azioni e degli strumenti a valere sugli obiettivi generali.

1.3.a *“Miglioramento della competitività del sistema forestale mediante un uso più efficiente delle risorse forestali, l'ammodernamento, l'innovazione e le politiche per le filiere e le infrastrutture, lo sviluppo dell'economia circolare”.*

Le risorse forestali della Toscana, che coprono più del 51% del territorio regionale, a detta del DP sono solo in parte valorizzate nelle loro potenzialità, sia produttive che nella capacità di fornire i molteplici servizi a cui sono in grado di adempiere.

A tal riguardo è opportuno sottolineare che:

- non sempre occorre perseguire solo finalità produttive, il bosco assume anche fondamentali funzioni ecosistemiche, in particolare in questa fase di cambiamenti climatici in cui si vanno ad esasperare gli equilibri ambientali (nei siti della Rete Natura 2000 e nelle Riserve naturali, ad esempio, il ruolo del bosco e i suoi obiettivi gestionali sono la conservazione degli habitat e degli habitat di specie);
- la mancanza di ricadute remunerative per i proprietari, dovute ad una certa carenza strutturale che continua a caratterizzare le aziende forestali nel territorio toscano, alla tipologia di conduzione (essenzialmente produzione di legna da ardere con gestione a ceduo) nonché alle dimensioni aziendali, possono essere colmate anche in una ottica di servizi connessi alla tutela della biodiversità e di crescita di servizi ecosistemiche;
- la promozione delle potenzialità delle proprietà pubbliche regionali (e di altri Enti e strutture pubbliche) dovrebbe privilegiare il mantenimento di tali proprietà per finalità connesse alla tutela della biodiversità e solo secondariamente in una ottica di produzione (in particolar modo nelle Aree Protette e nei siti della Rete Natura 2000);
- si assume positivamente l'obiettivo che porti allo sviluppo di forme di bioeconomia e di economia circolare e valorizzi in termini economici i molteplici servizi di regolazione che le foreste sono in grado di fornire.

1.3.b *“Diffondere la Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e il ruolo multifunzionale delle foreste, valorizzando la gestione attiva del territorio rurale e la tutela e miglioramento della biodiversità forestale.”*

Risulta fondamentale perseguire quanto affermato nel DP: *“Come più volte ribadito nella SFN a livello nazionale, anche per il territorio toscano è fondamentale proseguire nelle azioni per favorire la GFS e il ruolo multifunzionale delle foreste. Questo obiettivo, che si interseca e dialoga frequentemente con il precedente, mette la questione del cambiamento climatico, dell'aumento della resilienza dei popolamenti forestali e dell'uso sostenibile delle foreste, al centro di molte delle politiche regionali relative al settore forestale. Il territorio, il paesaggio e la qualità delle produzioni continuano ad essere i punti di forza della regione”.*

In tale ottica risulta importante la gestione attiva del bosco con l'obiettivo di valorizzazione degli usi sostenibile del territorio rurale e il contrasto al suo abbandono, ma è altrettanto fondamentale perseguire quanto ben evidenziato nel DP *“E' necessario però continuare a porre un'attenzione costante verso i territori forestali che al tempo stesso rappresenti un elemento di salvaguardia anche per il resto della regione: il mantenimento della biodiversità genetica...”.*

In tale quadro l'utilizzo di fonti energetiche alternative a quelle tradizionali dovrebbe essere ben circoscritto alle aree marginali, evitando di incrementare pratiche di gestione del bosco finalizzate alla produzione di biomasse ad uso energetico difficilmente sostenibili (ad esempio, alimentando centrali a biomassa poste a centinaia di chilometri dai luoghi di produzione e determinando, pertanto, forme di economia che non sono virtuose, lontane dall'economia circolare, generando costi di trasporto esasperati).

In tale quadro risulta importante dare continuità anche nel presente PFR all'Obiettivo Specifico 2.3. "Migliorare, gestire e tutelare il patrimonio genetico e la biodiversità" del PAFR vigente attraverso la georeferenziazione e l'individuazione dei riferimenti cartografici dei boschi che saranno individuati come vetusti, sia nelle proprietà pubbliche, sia in quelle private, portando a compimento in tempi certi il processo già avviato.

Si ritiene altrettanto importante evidenziare, rispetto a tale obiettivo, che la "gestione attiva" debba essere improntata anche alla tutela/recupero degli ecosistemi (aumento della complessità strutturale e maturità, restauro forestale, riequilibrio delle forme di governo aumentando la percentuale ad alto fusto, ecc.), al loro ruolo di serbatoio di carbonio, e che si debbano prevedere oltre alla gestione attiva anche aree dove la gestione è preclusa in virtù di obiettivi di conservazione integrale, in applicazione dei target della strategia per la biodiversità europea e nazionale (30% di aree protette e 10% di aree rigorosamente protette entro il 2030). Ciò vale, per quanto detto prima, in particolar modo per la Rete Natura 2000 e le Aree Protette dove la "gestione attiva" deve perseguire gli obiettivi di conservazione definiti dai loro strumenti di gestione.

Il perseguimento dell'obiettivo, in particolare per quanto riguarda il "miglioramento della biodiversità forestale", è strettamente legato anche al miglioramento delle conoscenze sulla biodiversità regionale nei territori esterni alle aree protette e ai Siti Natura 2000, in termini di presenza di habitat e specie di interesse, di particolari fitocenosi, ecc..., conoscenze che dovrebbero essere abitualmente applicate a tutti i livelli della gestione forestale.

Per quanto riguarda i Piani AIB, fermo restando la priorità assoluta degli interventi antincendio, si segnala la necessità nelle Riserve Naturali e nei Siti Natura 2000 di adeguare tipologie di intervento e programmazione alle relative criticità, obiettivi e misure di conservazione.

1.3.c "Valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale (PAFR) e attivazione degli interventi pubblici forestali."

In considerazione del fatto che molte Riserve Naturali insistono in aree del PAFR, si concorda, purché nel rispetto dei valori naturalistici e della biodiversità dei luoghi e nell'ottica di una fruizione sostenibile, nel "favorire gli investimenti che mirano ad incrementare la fruizione delle foreste pubbliche da parte dei cittadini, intesa come turismo escursionistico, naturalistico e didattico". Quindi, si concorda sull'affermazione che "il valore dell'ambiente e della biodiversità presente nelle foreste regionali, rimarcato anche dal fatto che una significativa percentuale (oltre il 60%) del patrimonio agricolo forestale è ricompreso nel perimetro del sistema delle aree naturali protette, impone particolare attenzione per una gestione forestale che persegua i criteri della selvicoltura sostenibile, ponendo anche i presupposti per l'adesione, da parte degli Enti competenti alla gestione, ad entrambi gli schemi di certificazione forestale (PEFC ed FSC)" e "Rimangono poi essenziali le azioni di promozione ed esecuzione degli interventi pubblici forestali, finalizzati a garantire che anche in altre parti del territorio boscato regionale siano soddisfatte le esigenze e le istanze collegate al preminente interesse pubblico che tutti i boschi rivestono, allo scopo di realizzare opere e servizi volti a tutelare, migliorare, salvaguardare e ampliare i boschi e il restante territorio della Toscana ed a garantirne la funzione sociale, ambientale, di contrasto al cambiamento climatico e di prevenzione e riduzione dei danni che da esso possono derivare".

Come specificato anche per il primo obiettivo, la valorizzazione delle proprietà pubbliche regionali (e di altri Enti e strutture pubbliche) dovrebbe concretizzarsi nel mantenimento di tali proprietà per finalità connesse alla tutela della biodiversità e solo secondariamente in una ottica produttiva che comunque dovrebbe essere finalizzata a mettere in campo nuovi approcci gestionali sostenibili. Anche in questo caso, e in riferimento agli interessi pubblici da soppesare, si ricordano le finalità e gli obiettivi di conservazione delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000.

1.4 Si sottolinea che nei siti della Rete Natura 2000 e nelle Riserve Naturali regionali, il ruolo e l'obiettivo principale delle foreste è quello di mantenere la funzionalità ecologica del bosco e la conservazione degli habitat e degli habitat di specie; si ritiene pertanto rilevante implementare e valutare azioni volte ad incrementare la resilienza del patrimonio forestale di fronte ai possibili pericoli climatici individuati (siccità, incendi, tempeste di vento ecc...).

2. Analisi di contesto ed elementi di quadro conoscitivo (L.R.10/2010 Allegato 2 lett. b,c)

2.1 In merito all'implementazione del quadro conoscitivo sarebbe auspicabile che nel RA fosse approfondita la

sezione relativa ai risultati del monitoraggio dello stato di attuazione delle misure e degli interventi previsti nella versione attualmente vigente del PFR al fine di verificare quante e quali delle opere previste nel piano è stato possibile realizzare e quali progetti, anche a seguito delle mutate condizioni ambientali ed al contorno, siano stati abbandonati.

2.2 Con riferimento ai risultati del monitoraggio della programmazione precedente si ricorda che ai sensi dell'art. 29 comma 6 della LR 10/10 *“Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione”*; si ritiene pertanto necessario inserire nel RA un paragrafo dedicato agli esiti del monitoraggio definito nella VAS del PRAF al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e gli effetti ambientali prodotti. Si ritiene utile esplicitare come tali informazioni abbiano concorso alla definizione delle azioni del PFR.

2.3 Si consiglia di considerare nel RA come fonte dei dati per le emissioni climalteranti i dati dell'inventario ISPRA, come indicato nel par. 5.2.10 del DP.

3. Analisi di coerenza interna ed esterna (L.R.10/2010 Allegato 2 lett. a)

3.1 L'analisi deve essere condotta in relazione ai rapporti del Piano con gli strumenti di pianificazione/programmazione pertinenti al fine di descrivere come il Piano stesso si inserisce nel contesto pianificatorio e programmatico di riferimento e quindi come si pone rispetto agli indirizzi di sviluppo dell'ambito territoriale interessato. Si raccomanda di spingere l'analisi di coerenza a livello di azioni di Piano anche nel confronto con gli altri Piani che saranno considerati nell'analisi di coerenza del RA, non fermandosi al solo livello di confronto tra obiettivi.

3.2 Si segnalano le seguenti pianificazioni e strategie di livello nazionale ed europeo di indubbia rilevanza per le finalità del PFR, con i quali dovrebbe essere condotta specifica analisi di coerenza esterna:

- Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) recentemente approvato;
- Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) aggiornato (Parere n. 62 del 14/3/2024 della Commissione tecnica VIA-VAS sottocommissione VAS) che prevede obiettivi aggiornati rispetto a quelli del PNIEC vigente, al fine di allinearsi agli indirizzi europei più recenti;
- Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) recentemente aggiornata e pubblicata (nel RA si consiglia di fare riferimento alla SNSvS 2022);
- Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 - *“Raccogliere i benefici di suoli sani per le persone, il cibo, la natura ed il clima”*, COM (2021) 699 final;
- proposta di direttiva sul monitoraggio e la resilienza del suolo approvata il 10 aprile 2024 dal Parlamento europeo, Nature restoration law;
- Strategia dell'UE sulla biodiversità al 2030.

A livello di pianificazione regionale si ricorda inoltre che:

- il Piano regionale dell'Economia Circolare (PREC) che si trova in una fase procedurale di VAS successiva rispetto a quella citata nel DP (ha svolto la fase di consultazione del RA di VAS);
- il Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA) per cui è stata espletata la fase preliminare di VAS nell'anno 2023;
- il Piano Tutela delle Acque (PTA) che nel marzo 2024 è stato nuovamente sottoposto alla fase preliminare di VAS.

3.3 In relazione al Piano Regionale Cave (PRC) s'informa che, con l'entrata in vigore del PRC approvato con DCR n. 47 del 21/07/2020, ha cessato di avere efficacia la previgente pianificazione costituita dal PRAE, dal PRAER ed eventualmente dal PAERP se approvato dalla Provincia, pertanto si chiede che il PFR richiami correttamente i riferimenti alla pianificazione vigente. Ai fini dell'analisi di coerenza tra obiettivi e misure del PFR e obiettivi e misure del PRC si fanno presenti i contenuti dell'elaborato PR11 – ANALISI MULTICRITERIALE *“Criteri escludenti e condizionanti le attività estrattive articolati per ambiti tematici”* e PR15 – INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE PER LE CRITICITÀ AMBIENTALI dello stesso PRC.

3.4 Si rimanda ai contenuti di dettaglio dell'**osservazione n. 6** (Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale) di cui alla Tabella 1 delle premesse al presente parere che ripercorre la normativa di settore di riferimento anche per il PFR, e nello specifico sottolinea:

- il PAI Dissesti, definitivamente adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024, che all'art. 16, prevede azioni da incentivare al fine di coniugare la prevenzione del rischio da dissesti di natura geomorfologica con la salvaguardia delle condizioni di naturalità del rilievo; tali azioni riguardano anche l'attuazione del PFR;
- il PRGA che inserisce, tra le misure di “protezione” che agiscono sulla probabilità di accadimento dell'evento alluvionale, anche la misura denominata *“Sistemazioni idraulico forestali, compresi gli*

interventi di regimazione e sistemazione dei versanti” (Autorità responsabili individuate: Regione Toscana e Consorzio di Bonifica), misura proposta per tutto il territorio distrettuale con priorità “molto elevata”.

3.5 In riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) si chiede al proponente di tener conto di quanto riportato nell'**osservazione n. 3** (Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio) di cui alla Tabella 1 delle premesse al presente parere in cui si evidenzia come, contrariamente a quanto riportato nel DP, al paragrafo 4.4.1.1 - Elementi per la verifica di conformità al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT-PPR) *il Piano Forestale Regionale non è parte del PIT-PPR* e si concluda che in relazione alla conformità del PFR al PIT/PPR, è opportuno che il proponente, nelle successive fasi di sviluppo del PFR, avvii un confronto collaborativo con il Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio finalizzato al supporto per la conformazione del PFR al PIT-PPR.

3.6 Sempre in riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) si chiede di sviluppare l'analisi di coerenza con l'Invariante II con particolare dettaglio per le seguenti motivazioni e secondo le seguenti indicazioni.

Per la componente ambientale *“Biodiversità, ecosistemi e reti ecologiche”* il Piano evidenzia il ruolo per la conservazione della biodiversità delle “aree di collegamento ecologico-funzionale ed elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana (RET)” richiamando la L.R.30/2015 e evidenziando che esse assicurano la coerenza del sistema regionale della biodiversità e del sistema regionale delle aree naturali protette e, in un'ottica di reciproca funzionalità, concorrono a garantire la conservazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale nel suo complesso.

Assume per questo motivo particolare importanza che il PFR sia coerente e concorra al conseguimento degli obiettivi del PIT-PPR per quanto riguarda l'invariante II “I caratteri ecosistemici dei paesaggi” ed in particolare gli indirizzi per gli elementi della rete ecologica regionale, che devono essere perseguiti ai vari livelli di pianificazione e intervento.

Si chiede che nel rapporto Ambientale sia analizzata la coerenza del Piano con gli indirizzi del PIT-PPR per l'Invariante II e in particolare con gli elementi strutturali e funzionali della RET, a fronte delle criticità riportate per la funzionalità della rete.

Si chiede inoltre di porre particolare attenzione ai corridoi ripariali, che rappresentano una piccola percentuale del territorio regionale (1,4%) ma che sono talvolta oggetto, all'esterno delle aree protette, di interventi forestali che ne degradano la fondamentale funzionalità ecologica di connessione, consentono l'ingresso di specie alloctone e abbassano lo stato di qualità ecologica. Tale aspetto è fondamentale oltre che per garantire l'integrità di molti siti della Rete Natura 2000 e la coerenza della Rete regionale nel suo complesso, anche per il raggiungimento degli obiettivi della strategia e europea e nazionale per la biodiversità (per quest'ultima in particolare l'azione B11 per il ripristino dei corpi idrici) e di tutti gli strumenti in materia di acque (Piano di Gestione delle Acque, Piano di Tutela delle Acque) nonché per tutti gli habitat e le specie legati ai corpi idrici.

3.7 Al fine di acquisire tutti gli elementi utili alla definizione del quadro conoscitivo anche per quanto riguarda l'analisi della coerenza esterna, si segnalano, per quanto di competenza, i seguenti ulteriori riferimenti normativi e regolamentari per il patrimonio naturalistico regionale, da considerare ai fini della redazione del piano forestale regionale:

- la L.R.30/2015, che costituisce riferimento per la tutela del patrimonio naturalistico-ambientale regionale;
- i Formulari dei siti della Rete Natura 2000. Con D.M. 24/05/2016 e D.M. 22/12/2016, 134 siti toscani precedentemente individuati come SIC sono stati designati definitivamente come ZSC (Zone Speciali di Conservazione). Rispetto a tali siti sono attualmente vigenti i divieti, gli obblighi, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui alle D.G.R. 644/2004, D.G.R. 454/2008 e D.G.R. 1223/2015, oltre che i criteri minimi di cui all'art. 2 comma 4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17/10/2007. Tali misure costituiscono riferimento principale per l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza prevista dalla normativa comunitaria, nazionale oltre che regionale, ai sensi dell'art. 87 della L.R.30/2015 nonché dell'art. 73 ter della L.R.10/2010.
- Piani di Gestione delle Riserve Naturali regionali;
- Piano per il Parco (inter) provinciale di Montioni;
- Regolamenti delle Riserve naturali;
- Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000 (adottati e/o approvati);
- Piani Integrati dei Parchi Regionali con i relativi strumenti gestionali;
- Piani dei Parchi Nazionali con i relativi strumenti gestionali;
- Piani di Gestione e Regolamenti delle Riserve Statali.

4. Valutazione degli effetti (L.R.10/2010 Allegato 2 lett. f) e misure previste (L.R.10/2010 Allegato 2 lett.g)

4.1 Nel DP è presente il *Cap. 6 Possibili effetti ambientali*, che non fornisce un'identificazione preliminare dei possibili impatti ambientali, ma riporta l'indicazione dei metodi e degli strumenti che saranno utilizzati nel RA per la stima degli impatti ambientali. Si ricorda al riguardo che l'art. 25 della L.R.10/2010 prevede che nel "rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente"; pertanto, seppur nei limiti del livello di dettaglio del piano, si suggerisce di prevedere l'uso nel RA di metodiche che permettano una stima dei prevedibili impatti ambientali sia positivi sia negativi sulle matrici ambientali interessate, ai fini anche della successiva fase di monitoraggio di VAS del PFR e verifica, ai sensi dell'art. 29 della citata L.R.10/2010 di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti il Piano che saranno fissati nel RA.

4.2 A livello metodologico si concorda sulla opportunità, nella valutazione degli effetti, di mettere in relazione le componenti ambientali con le azioni di piano, senza fermarsi agli obiettivi; si raccomanda quindi di far seguire, all'attribuzione dei valori qualitativi mediante espressione sintetica matriciale degli effetti, una chiara esplicitazione di tali giudizi. Inoltre ove possibile nel RA dovrebbe essere presentata una stima quantitativa degli effetti, ad esempio riguardo alla stima di emissioni climalteranti assorbite dal settore, in linea con quanto riportato nello stesso DP al par. 6.3 *"Integrazione degli aspetti relativi alla resa climatica (mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici)"*.

4.3 Si osserva che nella Tabella 6-2 *"Componenti ambientali e effetti attesi ed aspetto ambientale corrispondente"* la componente aria è considerata, mentre nella Tabella 6-1 *"Correlazione obiettivi-effetti ambientali"* non è indicata alcuna correlazione con la "componente aria". Si suggerisce di considerare anche la correlazione tra obiettivi e azioni del PFR con la componente ambientale relativa alla qualità dell'aria.

4.4 Si evidenzia in generale che gli obiettivi strategici, strumenti e misure oltre agli strumenti attuativi del Piano, possono determinare significativi effetti, sia positivi che negativi, nei confronti delle componenti ambientali e del patrimonio culturale, inteso come insieme dei beni culturali e paesaggistici; si chiede pertanto che vengano fornite maggiori informazioni circa le azioni operative previste, corredate da dati e analisi almeno di tipo qualitativo, se non anche di tipo quantitativo.

4.5 Si chiede al proponente di tener conto di quanto riportato nell'osservazione n. 7 (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato) di cui alla Tabella 1 delle premesse al presente parere.

Per quanto attiene la conformità del Piano rispetto agli obiettivi, direttive e prescrizioni del PIT-PPR della Regione Toscana si rimanda a quanto indicato al punto 3.5 del presente parere.

4.6 Considerati anche i trend illustrati nel quadro conoscitivo (per acqua, rischio desertificazione, fattori climatici ecc), si ritiene necessario che nella metodologia di analisi dei possibili effetti ambientali riportata al capitolo 6 del DP (in particolare la matrice di Tab. 6-2), siano inseriti altri possibili effetti che possono essere correlati alle diverse modalità di gestione forestale e quindi agli indirizzi del Piano:

- per la componente fattori climatici, inserire tra i potenziali effetti anche la variazione della funzionalità ecosistemica (e della biodiversità) e la variazione della resilienza e della resistenza degli ecosistemi forestali ai cambiamenti climatici (ondate di calore, siccità ecc.);
- per la componente acqua, inserire tra i potenziali effetti anche la variazione della funzionalità ecologica dei corridoi ripariali;
- per la componente biodiversità, inserire tra i potenziali effetti anche la variazione dello stato di conservazione di habitat e specie e la variazione della resilienza e della resistenza degli habitat e delle specie forestali ai cambiamenti climatici.

4.7 Nell'ambito del pacchetto "Fit for 55", l'UE ha adottato il Regolamento sul settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) che stabilisce un obiettivo generale a livello dell'UE di 310 Mt di CO₂ equivalente di assorbimenti netti nel settore LULUCF nel 2030.

Ciò posto, e visto che il contributo delle foreste nell'assorbimento dell'anidride carbonica è correttamente inserito anche nell'analisi SWOT di Tabella 5-26 del DP, si ritiene opportuno che nel RA venga approfondito l'argomento e stimati gli assorbimenti di gas conseguenti al PFR.

4.8 Si chiede al proponente di tener conto di quanto riportato nell'osservazione n. 8 (AUSL Toscana Nord Ovest) di cui alla Tabella 1 delle premesse al presente parere. L'Azienda ritiene che la prevenzione del rischio incendio, dell'erosione e consumo di suolo, la riduzione delle emissioni climalteranti, il mantenimento delle

aree naturali protette e della biodiversità genetica nonché il mantenimento e recupero dell'equilibrio idraulico e idrogeologico concorrono alla visione della salute pubblica (strettamente legata alla salute animale ed ambientale), che si traduce nell'approccio "One Health" promossa dalla OMS e dalla sanità nazionale e pertanto ritiene opportuno che le iniziative del PFR, siano caratterizzate e valorizzate anche per gli aspetti igienico-sanitari (componente salute), verificando la possibilità di inserire specifici indicatori.

5. Valutazione d'Incidenza sui Siti Natura 2000

5.1 Fermo restando che i contenuti e il livello di dettaglio con cui verrà svolta la Valutazione di Incidenza devono corrispondere al livello territoriale degli strumenti di programmazione o di pianificazione oggetto di valutazione ambientale, la DGR 13/2023 evidenzia che, lo "Screening di incidenza", rappresentando una forma di semplificazione attraverso una procedura speditiva, non permette una valutazione esaustiva e approfondita del Piano. La procedura che si rende necessaria intraprendere è pertanto quella di "Valutazione Appropriata", che conterrà una relazione descrittiva, dettagliata ed esaustiva, degli obiettivi e delle azioni del piano, che deve tener conto degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione e del Piano di Gestione (quando presente) dei siti Natura 2000 interessati, per rendere quanto proposto coerente e conforme con gli strumenti di gestione dei Siti.

La fase di screening, che rappresenta una sorta di procedura speditiva che deve concludersi con un risultato inequivocabile, non è chiaramente sufficiente a fornire tutte quelle informazioni tese alla Valutazione finale e pertanto, occorre procedere con la Valutazione Appropriata.

A tal proposito, infatti, riguardo a quanto riportato nel Documento preliminare in merito alla procedura di screening e alle Condizioni d'Obbligo di cui alla D.G.R. 13/2022 (pag. 168: "[...] si evidenzia che nell'ambito dello studio di incidenza del PFR rivestono particolare interesse le "Eventuali Condizioni d'Obbligo per Varianti puntuali agli Strumenti di pianificazione (art.10, commi 2 e 3 della L.R.n. 65/14)"), si fa presente che le Condizioni d'Obbligo relative alla pianificazione si riferiscono solo agli strumenti di pianificazione di portata limitata e di più semplice analisi in fase di screening, quali le Varianti puntuali.

5.2 Si rappresenta che costituiscono elementi necessari all'integrità e alla funzionalità della Rete Natura 2000 regionale anche le aree di collegamento ecologico e funzionale, gli habitat e specie, gli alberi monumentali e i geositi. Si rimanda a quanto indicato al punto 2.b) dell'**osservazione n. 11** di cui alla Tabella 1 delle premesse al presente parere in riferimento agli elementi che il PFR dovrebbe prendere in considerazione.

5.3 Si formulano le seguenti riflessioni e indicazioni per lo svolgimento della valutazione d'incidenza ambientale.

Un elemento significativo del processo di formazione del Piano risiede nell'integrazione fra la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA), anche in riferimento al principio della non duplicazione delle procedure. Pertanto la Direttiva 2001/42/CE (VAS) e la Direttiva 92/43/CEE (VInCA) si applicano cumulativamente a tutti i P/P che possono avere ripercussione sui siti Natura 2000. Tuttavia, se da un lato la VAS si applica generalmente a P/P con scelte strategiche prive di localizzazione spaziale definita, la VInCA si concentra su singoli siti Natura 2000, richiedendo studi e valutazioni sito-specifici finalizzati a valutare i potenziali effetti sul mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente (così come definito dall'art. 2 del D.P.R. 357/97 s.m.i.) di habitat e specie nel territorio comunitario. Il Piano Forestale Regionale è uno strumento di area vasta senza localizzazione delle scelte, il cui ambito d'influenza interessa tutti i Siti Natura 2000 toscani e, pertanto, non consente di individuare incidenze sito-specifiche.

Si concorda, pertanto, di procedere alla caratterizzazione dei siti Rete Natura 2000 in considerazione delle loro relazioni funzionali ed ecologiche raggruppandoli per unità omogenee, secondo uno dei seguenti criteri:

- macrocategorie degli habitat (Direttiva 'Habitat', All.I). Si tratta del criterio più utile perché mantiene fortemente rappresentativa la tipologia ecosistemica e quindi la diversa capacità di risposta agli impatti legati all'attuazione del P/P;
- unità biogeografiche (Direttiva 'Habitat');
- tipologie ambientali.

La categorizzazione secondo uno di questi criteri consente d'individuare dei principi generali di carattere "precauzionale" da tenere presenti nelle fasi di attuazione del Piano, cioè nel momento in cui verranno definiti elementi più puntuali per cui sarà possibile effettuare Valutazioni di Incidenza sito-specifiche.

Sulla base della suddetta caratterizzazione dei siti Natura 2000 ricadenti nell'ambito d'influenza del Piano, lo Studio d'incidenza da allegare al Rapporto Ambientale dovrà contenere, altresì, l'individuazione delle potenziali interazioni tra il Piano ed i siti della rete ecologica nonché una stima degli eventuali elementi

d'incidenza significativa riguardo alle vulnerabilità presenti, tenuto conto dei relativi obiettivi e misure di conservazione.

In considerazione del fatto che la L.R.n. 30/2015 pone l'accento sui rapporti esistenti tra la Rete Natura 2000 e la Rete Ecologica Toscana (RET), la significatività sarà valutata anche in funzione della relativa portata territoriale (intesa come estensione dell'areale interessato).

Per l'analisi degli impatti in generale e nello specifico per la redazione dello studio di incidenza, considerato quanto evidenziato al cap. 6.4.1 del Documento preliminare riguardo le modalità di analisi, che saranno effettuate caratterizzando i siti raggruppandoli in unità omogenee (macrocategorie di habitat, unità biogeografiche o tipologie ambientali) si chiede di tenere conto per la definizione del contesto e per l'analisi degli effetti anche dei seguenti strumenti:

- DGR 644/2004 per criticità e obiettivi di conservazione;
- Piani di Gestione approvati, per le criticità e gli obiettivi di conservazione;
- Piani di gestione adottati, per le criticità e gli obiettivi di conservazione;
- Misure di conservazione, che contengono criticità e misure habitat e specie-specifiche;
- Analisi delle criticità contenute nel IV report nazionale per habitat e specie;
- Analisi delle criticità rilevate dalle schede HascitU per gli habitat e per le specie;
- Analisi delle criticità per habitat e specie rilevate dal monitoraggio regionale (MoniToRARE e Natnet).

Si segnala che il IV Report nazionale e gli strumenti di monitoraggio regionale riguardano anche habitat e specie di interesse comunitario nel territorio esterno ai siti Natura 2000 e pertanto possono essere utilmente utilizzati anche per l'analisi degli impatti sul territorio in generale oltre che per la redazione dello Studio di incidenza.

6. Analisi degli scenari e Valutazione alternative (L.R.10/2010 Allegato 2 lett. h)

6.1 Il tema della valutazione delle alternative è rimandata al RA. In proposito si suggerisce di riportare un'analisi comparativa delle diverse alternative, sia a livello più strategico sia a livello di diverse tipologie di azioni che perseguono uno stesso obiettivo, che metta in relazione le diverse configurazioni di piano prese in esame con la stima dei relativi impatti negativi e positivi, anche in termini di diverso grado di raggiungimento degli obiettivi di Piano (ad esempio attraverso uso di analisi multicriteriali). Si raccomanda non limitarsi all'alternativa zero e di motivare la scelta della configurazione di piano finale.

6.2 Si ritiene opportuno che nel RA siano analizzati gli scenari futuri in modo da adottare misure più adeguate per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Si chiede di esplicitare chiaramente la strategia del piano in relazione alla componente "fattori climatici" anche sviluppando scenari futuri per i possibili "pericoli climatici".

6.3 Si chiede al proponente di tener conto di quanto riportato nell'osservazione n.7 (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato) di cui alla Tabella 1 delle premesse al presente parere che richiama la necessità di motivare ed esplicitare le ragioni che hanno condotto alle scelte di Piano, sia per quanto riguarda la sostenibilità paesaggistica e sia in relazione alla compatibilità del Piano rispetto ai beni culturali interessati, rispetto alle eventuali alternative.

7. Attività e sistema di monitoraggio (L.R.10/10 Allegato 2 lett. i)

7.1 Il sistema di monitoraggio ambientale del PFR dovrà essere strutturato con indicatori volti a misurare l'attuazione degli obiettivi ambientali e con indicatori volti al monitoraggio degli effetti ambientali (positivi e negativi) individuati come rilevanti nella valutazione degli effetti ambientali. Si ricorda che i successivi cicli di pianificazioni e/o le eventuali varianti al Piano (nell'arco della sua vigenza) dovranno essere motivate anche alla luce degli esiti del monitoraggio definito nel RA.

7.2 Si ricorda che il sistema di monitoraggio dovrà essere impostato secondo le specifiche di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 29 della L.R.10/2010 e inoltre che:

- dovrà essere definita la cadenza temporale dei rapporti di monitoraggio ambientale del PFR e il proponente dovrà trasmettere all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate;
- il monitoraggio dovrà dare atto anche del contributo del PFR al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalla strategia regionale di sviluppo sostenibile.

7.3 Oltre a quanto indicato nel DP si raccomanda di prevedere per ciascun indicatore una scheda riportante i relativi metadati con descrizione dell'indicatore, modalità di calcolo, fenomeno che intende indagare, target di riferimento per la verifica in fase di monitoraggio, periodicità di restituzione, risorse e responsabilità del popolamento.

8. Osservazioni e indicazioni specifiche

8.1 Il DP appare strutturato secondo i contenuti dell'Allegato 2 della L.R.10/2010 e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 23 della medesima L.R.10/2010. Nella successiva fase di Rapporto Ambientale si raccomanda di dare atto delle consultazioni di cui all'art. 23 della L.R.10/2010 evidenziando come sono state prese in considerazione le osservazioni pervenute e di considerare il quadro di riferimento normativo e programmatico aggiornato.

8.2 Il PFR si configura quale possibile quadro di riferimento per opere e interventi rientranti nel campo di applicazione della normativa sulla valutazione di impatto ambientale; rimandando per il dettaglio a quanto indicato nell'**osservazione n.9** della Tabella 1 nelle premesse del presente parere nella quale vengono già segnalati interventi potenzialmente riconducibili all'attuazione dei 3 obiettivi di Piano, si ritiene opportuno che, nel prosieguo del procedimento, siano fornite informazioni più dettagliate circa la tipologia e l'entità delle misure che il Piano Forestale Regionale intende adottare in relazione alle esigenze di tutela del patrimonio e della biodiversità forestale e per far fronte alle necessità di valorizzare (sotto numerosi aspetti) il patrimonio agricolo forestale regionale, al fine di poter, fin da questa fase di pianificazione, stabilire se e quali interventi attuativi del piano possano rientrare nell'ambito di applicazione della normativa di VIA.

8.3 Nel documento preliminare a pag. 102 (pag. 38 del Documento di avvio) le ANPIL sono indicate in cartografia tra le "aree protette regionali"; si fa presente che l'istituto delle ANPIL non è più riconosciuto dalla L.R.30/2015 che prevede la loro trasformazione in altre tipologie di Aree protette o in Siti Natura 2000 o la loro cancellazione, in seguito alla verifica circa la loro ascrivibilità, ai sensi dell'art. 113, ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6 della suddetta legge regionale. Tuttavia, ai sensi del comma 4, fino all'approvazione degli atti che concludono i procedimenti di verifica avviati, restano ferme le ANPIL istituite ai sensi della L.R. 49/1995, alle quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa L.R. 49/1995. Decorso tale termine senza che sia stata promossa la procedura di verifica, le aree interessate possono ricevere tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.

8.4 Nel territorio regionale è ricompreso il parco inter-provinciale Montioni (Province di Grosseto e Livorno). Analogamente a quanto detto per le ANPIL anche l'istituto dei parchi provinciali non è più riconosciuto dalla L.R.30/2015 che prevede la loro trasformazione in altre tipologie di aree protette o in Siti Natura 2000 o la loro cancellazione, a seguito della verifica, di cui all'art. 113 comma 4 della suddetta legge regionale, circa la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6 della suddetta legge regionale. Tuttavia, ai sensi del comma 4, fino all'approvazione degli atti che concludono i procedimenti di verifica avviati, restano fermi i parchi provinciali istituiti ai sensi della L.R. 49/1995, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa L.R. 49/1995. Decorso tale termine senza che sia stata promossa la procedura di verifica, le aree interessate possono ricevere tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.

f.to Luigi Idili

f.to Andrea Rafanelli

f.to Antongiulio Barbaro

f.to Carla Chiodini

f.to David Tei

f.to Domenico Bartolo Scrascia

f.to Gilda Ruberti

f.to Giovanna Bianco

f.to Marco Carletti

f.to Marco Masi

f.to Renata Laura Caselli

f.to Sauro Mannucci

Il Presidente
Dott. Enrico Vignaroli